



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

H. Mon.

255⁸₇
8^e

H. Mon. in 8^o


255¹

Illustrazione

ILLUSTRAZIONE

DI UN DIPLOMA DI ODERISIO CONTE

DATO ALLA BADIA DI S. GIOVANNI IN VERDE
NELL' ANNO 1068.



*Libera per vacuum posui vestigia princeps
Non aliena meo pressi pede . Qui sibi fudit
Dux regit examen . Hor. epist. 19. lib. 1. v. 21.*



NAPOLI MDCCLXXX.

BIBLIOTHECA
PUGLIA
MUSEI

ALL' ECCELLENTISSIMO E REVERENDISSIMO

MONSIGNOR ARCIVESCOVO D' ERACLEA

D. ALFONSO AIROLDI

GIUDICE SUPREMO NEL TRIBUNALE DELLA
MONARCHIA DI SICILIA &C. &C. &C.

U *Om non farà mai per giudicare, ch' io vi presenti queste osservazioni diplomatiche, istoriche, e legali su d' un antica carta della Badia di S. Giovanni in Verde, per acquistarmi la vostra grazia. Ciascuno sa quanto sia stata, e sia la vostr' amicizia per me, e quanto il mio vero rispetto pe' l' vostro merito. Ma e la vostra graziosa amicizia, e' l' mio dovuto rispetto mi fan per appunto sovvenire, ch' essendo voi il germe del Conte Airhol-
do, uno de' Signori Langobardi, che nella Dieta Italiana*

A 2

dell'

dell' anno 876 intervenne all' elezione di Carlo Calvo, in Imperadore, e Re d' Italia, pigliareste perciò molto interesse nella dilucidazione degli oscuri articoli delle cose da' Langobardi usate: non ho quindi voluto farmi fuggir di mano l' occasione, che mi appresta una lite, ch' io difendo nel Sacro Consiglio, per metter a profitto la somma bontà, che incessantemente ad ogni mia bisogna mi dimostraste.

I Comuni di Pescopennataro, e di Rosello, in Apruzzi, pretendono vicendevolmente goderli una maggior parte d' un vasto territorio, posseduto per lo addietro da una già distrutta Badia di Benedettini, intitolata S. Giovanni in Verde. I Pennataresi, ch' io difendo, credono avervi un antico dritto, confermato loro da Ferdinando I. I Rosellani antichi coloni, ed uomini della Badia, credono trar ragione dall' acquisto, che non ha guari fecero di questo istesso territorio da' Monaci Olivetani di S. Manno di Fondi, a quali Leone X donò la Badia di S. Giovanni in Verde.

Il Sacro Consiglio volendo giudicar per ora su' l' possesso, nel quale debban esser mantenuti i litiganti, spedì l' Illustrè Signor Primario D. Filippo Caracciolo de' Duchi di Castellucia &c. a riconoscer il territorio, rintracciarne alcune antiche divisioni, e a descriverne la figura. Ha dovuto il Signor Primario prender contezza dell' estensione, e confini del territorio, da un diploma del 1068 di Oderisio Conte, da cui dipende il titolo, ch' ebbe la Badia, per possederli quel territorio. Ed a quest' oggetto, ho io voluto manifestar
le


le mie osservazioni, e sull'esterior forma di tal antica carta, e sullo spirito delle cose che contiene: e dalle quali mie osservazioni potrà forse dipendere una miglior difesa de' miei clienti.

Nell'oscurità delle cose così difficili e remote, ho io creduto dover ricorrere a voi conosciuto maestro delle quistioni diplomatiche, delle leggi, delle istorie civili, ed ecclesiastiche, e particolarmente interessato nella ricerca delle antiche cose de' vostri Langobardi. Ben voi potete nella mia nuova indagine giovarmi colla vostra luminosa dottrina, e contestar così al publico, che benchè occupato da una delle piu fastose cariche della Corona, conservate pur tuttavia per me l'amicizia, e l'interesse medesimo, che vi piacque fin dalla comune prima gioventù prender er me. Sicuro intanto della vostra generosa grazia, nell'atto di baciarle divotamente le mani, resto ripetendomi

Napoli 15 Agosto 1780.

Di Vostra Eccell. Reſa

.....
.....



E
 Gli è noto abbastanza quant' oscura sia la nostra istoria de' secoli , che giustamente diciamo barbari , quanto dubbiosa ed incerta la successione de' Principi , l' estensione de' loro dominj , e la natura de' piccoli principati , che a' maggiori principati soggiacquero .

Noi abbiám scritte , ed in parte fatte stampare alcune nostre Dissertazioni intorno alla vera natura della republica langobarda , dalla quale oltre a quattro secoli fu retta pressochè tutta questa inferior parte d' Italia , che dipoi costituita in reame , *regno di puglia* fu detta . Ed in quelle nostre ricerche , abbiám dimostrato , che i nostri langobardi , che non seppero giammai ove fosse la *Scandinavia* , conservarono lungamente la loro antica polizia istessa Germana , della quale Tacito ci avvisa . I langobardi delle nostre regioni si governarono lungamente in forma

(VIII)

ma di repubblica: i loro Principi s' intitolarono *Principes gentis Langobardorum*, non avendo mai pigliato il titolo del paese, sul quale dominarono. Questa loro naturale polizia fu talvolta interrotta, fino al ch'è conquistata la repubblica langobarda, e dalle guerre esterne, e dalle intestine divisioni, si vidde la libertà langobarda declinare in modo, che la loro polizia tutt'altro divenne, da ciocch' erasi stata per lo innanzi (A).

Nel decadimento della potenza de' nostri langobardi, que' Conti, che in origine altro non furono, che magistrati politici-militari, governadori di vaste regioni, si eressero in Principi: e quest' istessi a proporzione della propria potenza, e della debolezza del Sovrano della repubblica, si tenevano talvolta sudditi, e talvolta indipendenti.

C A P I T O L O P R I M O .

Origine di Oderisio Conte: sua schiatta; e dominio.

CArlo Magno Re de' Franchi dopo essersi impossessato del regno de' langobardi, o sia della parte maggiore della repubblica langobarda, annidata nella superiore Italia, tentò in cento
gui-

(A) Siccome il regno langobardo non fu mai ereditario, ma fu sempre elettivo: così fu benanche il principato Beneventano, finalchè la potenza langobarda non fu ridotta al verde. Il principato di Salerno fu ereditario, fin dalla sua divisione dal Beneventano. E'l Beneventano, quantunque nell' ultimo secolo di sua vita, apparisse talvolta ereditario, conservò purtuttavia l' antica natura elettiva, fino all' ultimo Principe.

guise rendersi soggetta l'altra parte della republica langobarda, annidata nell'Italia inferiore. Il valore de' nostri langobardi rese inutile ogni suo sforzo. Tanto però egli profitto in rendersi dipendente il Duce di Spoleto: e ritagliando e dal Ducato Beneventano, e dal Ducato Spoletino alquanto paese, eresse la Marchia Teatina, della quale *investì* un suo Palatino. Questo Marchesato stabilito ereditario giusta la legge Salica (o sia legge della Corte) (B), tostochè la breve potenza delle armi Franche in Italia si spense, ebbe a riconoscer talvolta la sovranità del Duca di Spoleto, e talvolta la sovranità de' nostri Principi langobardi. Dal chè divenne, che questo Marchesato, perduto l' ufo della legge Salica, e sottoposto alla langobarda, si divisè in cotanti piccoli Contadi. Da' Marchesi, Conti, e Gastaldi di Chieti surse, tralle altre, la famiglia de' Conti di Marsi, da' quali derivò la schiatta de' Conti di Sangro, che tuttavia gloriosamente vive tra noi in quattro rispettabilissime Case, che nel cognome *di Sangro* conservano la memoria d' uno de' principati de' loro maggiori.

Il

(B) Alcuni nostri scrittori si persuasero, che la legge Salica fosse dettata da un popolo ignoto, che si appellasse Salico. Questo popolo non esiste giammai. I Franchi furono gli autori di tal legge. Furono i Franchi un' antica colonia di Tartari passata dall' Asia nella Germania. Dapoi ch'è i Franchi si videro in Germania pacifici possessori del territorio, che acquistato si avevano, pensarono a costituirsi una legge, che appartenesse a' soli capi della nazione, o sia alla Corte, ed alla Nobiltà. Gli autori di questa legge furono Wisogast, Bosogast, Salogast, e widogast: e' l' Codice da costoro compilato si chiamò *Pactum legis Salicae*. La parola *Sala*, sembra, che corrispondesse allora a ciocchè i latini dissero *Fiscus*: ma generalmente dipoi si usò per dinotare la *Casa del Sovrano*, o sia la *Corte*. *Gottfried. Wendelin. Comment. ad leg. Salic. Terra Salica è lo stesso che Terra Fiscus. Eccard. ad leg. Salic. Dominic. in Affettore Gallico cap. 5.*

Il diploma , che forma l' oggetto della contesa è del Conte Oderisio, principe per appunto di tal famiglia. Si legge nel Diploma. *Oderisus filius Borrelli Comes*. Da Attone Conte di Marfi, ed *Adelguda* (1), che vivevano nell' anno 951, nacquero molti figli: tra' quali fu Oderisio, che nell' anno 981, era con suo fratello Rinaldo, Conte in Marfi (2). Questo istesso principe ebbe il soprannome di Borrello. Si legge in un Diploma del 1026. *Ideo constat me Oderisi qui super nomine Borrellu vocatur habitator in territorio de Sangro in ipsum Castellum Comitale &c. & obliga me Oderisi qui super nomine Borrellu clamavitur me &c. signum manus superscripti Oderisi qui an cartula &c.* (3). Il soprannome di Borrello, che nella famiglia dei Conti di Sangro divenne nome proprio, fu usato benanche da un' altro Principe langobardo d' altra diversa schiatta. Nell' anno 1035 *Ego Aldemari Comes Langobardus cognomento Borrello filius vone memorie Aldemari Comitis Langobardi &c.* (4). Da Oderisio nacque Borrello Conte, il quale possedeva nell' anno 1093 Pietrabbondante (5). Borrello ebbe in moglie *Ruta*, colla quale procreò Giovanni, Borrello, ed Oderisio Conti. Quest' Oderisio, terzo figlio di Borrello è l' autore del nostro

di-

(1) *Chron. Farf.* pag. 679. *Chron. Casaur.* 825. &c. presso Saggio di Tavola Chronol. del Signor Duca di Aquaro.

(2) *Leo Hostiens.* lib. 2. cap. 10. (3) *Pen. Gattul. Histor. Cassin.* pag. 238. 2.

(4) *Dipl. pen. Gattul. de Origin. &c.* pag. 124. col. 2. (5) *Diplom. penes Gattul. Histor. Cassinens. sacul. V.* pag. 127.

diploma . Fu Oderisio Conte di Sangro , e da lui nacquero Berardo , e Oderisio Conti (1) . Da Giovanni nacque Berardo (2) . Da Borrello nacque Gualtieri (3) , e da Gualtieri Attone , ed un' altro Borrello (4) , di cui sembra , che fossero figli Maynerio , Matteo , e Wilielmo , che vivevano nel 1144 .

Il Signor Duca d' Aquaro , indi di Laurino , di cui il verace mondo letterario piangerà sempre la perdita immatura , nell' *improba* fatica , ch' egli fece , per dar luce e sistema all' oscurissima nostra istoria de' secoli barbari , ascrisse il Contado di Marfi al Ducato di Spoleti . E poicchè da' Conti di Marfi furono moltissime schiatte di Principi , che con legge istabile , da tempo in tempo , si divisero tra loro le vaste provincie , ch' or Apruzzi , Contado di Molise , e parte di Terra di Lavoro diciamo : ond' è che tanti piccoli Contadi tuttogiorno si erigevano , e distruggevano : Quindi fu , ch' egli il Signor Duca ascrisse al Ducato Spoletino i Contadi di Sangro , Sora &c. Ma noi vediamo , che Borrello padre del nostro Oderisio segnava gli anni di Leudolfo VII e Pandolfo IV Principi di Benevento , e Capua (5) , ed indi di Paldolfo VI e Landolfo VIII (6) .

(1) *Leo Hostiens. sive Petr. Diacon. lib.4. cap. 9. & Cap. 20.*
 (2) *Dipl. pen. Gattul. Histor. pag. 158. col. 2.* (3) *Dipl. pen. Gattul. Histor. pag. 242. col. 2.* (4) *Ivi pag. 347. col. 1.* (5) *Dipl. pen. Gattul. Histor. Sacul. V. pag. 127.*

(1) . *Paldolfus & Liandolfus divina ordinante providentia Langobardorum gentis Principes . Cum principalis excellentia dilectis suis petentis clementer favet : igitur noverit omnium fidelium nostrorum &c. quia Burrellus dominus Petre habundantis fidelis noster , una cum uxore sua Ruta , & cum filiis suis scilicet Johanne , Burrello & Oderisio , obsecravit nostram excellentiam &c.* All' incontro Borrello fratello del nostro Oderisio , che ugualmente con lui fu Conte di Sangro , sembra che non riconoscesse Principe superiore veruno (2) : come sembra che usasse il nostro Conte Oderisio : perocchè ne' diplomi di castoro non si segnano gli anni di alcun Principe superiore , ma semplicemente gli anni dell' era comune . Egli è il vero , che negli anni , ne' quali vissero i fratelli Borrello , e Oderisio , erano già i Principati Langobardi di Benevento , e Capua spiranti , sotto la conquista, che ne facevano i Normandi . E questi nostri piccoli Principi riconobbero assai tardi la sovranità de' nuovi conquistatori (C) .

Sa-

(C) I dotti indagatori delle oscure antichità de' secoli barbari si persuasero aver indicio della dipendenza de' piccioli principati , dall' usarsi in quelli gli anni d' alcun potente principe . Io credo che tal canone sia falso : perocchè ho spesso osservato , che lo stesso Principe talvolta adopra gli anni d' un Imperadore , o d' un Re d' Italia , e talvolta la sola era comune . Alcuni de' nostri Conti della famiglia de' Conti di Marsi adoprarono talvolta gli anni de' Re d' Italia , malgrado che i loro Contadi dipendessero dal Principato Beneventano : Ed in ciò è tanta e tale l' insistenza , che malamente può giudicarsi della dipendenza de' Contadi , dall' uso di segnar gli anni d' altro principe . Era di già il dominio del reame di puglia esteso per tutta la Marchia Firsana , quando vediamo in alcuni Contadi già Normandi , adoprarsi ancora gli anni degl' Imperadori .

(1) *Dipl. pen. Gattul. de Origin. & progress. Jurisdict. Mont. Cassin. pag. 81.* (2) *Vide Dipl. pen. Gattul. De Origine & progr. &c. pag. 179. col. 1.*

Sarebbe a dichiararsi quali i confini fossero del Contado di Sangro . Il Signor Duca di Aquara non vidde , che Borrello padre del nostro Oderisio fu Conte di Sangro (1) : che a Borrello succedessero i di lui figli Borrello , e Oderisio (2) : che Borrello II ebbe Gualtieri suo figlio in successore (3) : e Gualtieri Artone suo figlio (4) : come il nostro Oderisio ebbe in successori Berardo, e Oderisio suoi figli . Tutti costoro indistintamente si dissero Conti di Sangro . Il vecchio Borrello fondò il monistero di S. Pietro d' Avellana , dotando il nuovo monistero di fondi vastissimi , tra' quali dodeci casali , e sei chiese , posti in Capracotta , nel Vasto , ed in altri paesi lontani da Sangro (5) . Il giovane Borrello , vivendo suo padre , si dice Signore di Pietrabbondante (6) . Berardo figlio di Giovanni , e nipote del vecchio Borrello possedeva la terra delli Schiavi (7) , ed Agnone (8) . Il nostro Oderisio si dice abitante di *Berbenfano* , e della terra di Bagnuoli (9) : Gualtieri figlio di Borrello II dona quattro feudi a S. Pietro d' Avellana (10) . Di Borrello II potrebbe affermarsi , ch' egli s' intitolasse Conte di Molise , nel qual Contado possedeva indubitabilmente vasti

be-

(1) *Ex Dipl. pen. Gattul. De origin. &c. pag. 179.* (2) (3) (4) *Ex Regest. Petri Diacon. num. 495. pen. Gattul. loc. cit.* (5) *Leon. Hostiens. lib. 3. cap. 39.* (6) *Diplom. pen. Gattul. de Origin. &c. pag. 81.* (7) *Dipl. pen. Gattul. Histor. Cassin. fol. 128. col. 2.* (8) *Ex Dipl. pen. Gattul. Histor. pag. 242.* (9) *Ex nostro Diplom.* (10) *Pen. Gattul. de Origin. &c. pag. 179.*

beni (1) La terra di *civita Borrello* indica il principato del suo Signore. Vale il dire, che 'l Contado di Sangro si estendeva per tutto l'intiero contorno del monte Majella da levante, mezzogiorno, e ponente, fino alle montagne, che discendono nella regione, ch' oggi diciamo *terra di lavoro*, e fino ad *Ifernìa*, la quale aveva un Conte di altra diversa schiatta. E ciò basti per una giusta idea della persona del nostro principe *Oderisio*.

CAPITOLO SECONDO.

Argomento per distinguersi gli esemplari delle vere antiche carte da' loro riassunti.

FAcendoci ora da presso al diploma convien premettere, che l'esemplare che abbiamo ci viene dalle mani di Frà Giovanni Abate di S. Giovanni in Verde, il quale nel 1472 diede l'originale, che egli aveva, scritto in carattere langobardo, a trascrivere, ed autenticare 'a Notar Vinciguerra Mazzarotto di Mercogliano. Ma la carta che Fra Giovanni aveva non fu affatto nè l'originale, nè l'intiero diploma, ma ben una di quelle copie dimezzate, delle quali i monaci largamente si arricchivano, per gli usi che loro bisognassero, senza lasciarsi fuggir mai di mano l'originale. In queste copie, che i monaci si formavano,

co-

(1) *Ex Diplom. penes Gattul. de origin. &c. pag. 81.*

costantemente la prima parte del diploma, o sia l'*affertiva*, per usar del volgar linguaggio de' nostri curiali, era lasciata in disparte: ed al titolare dell' autore della scrittura, si faceva subito soggiungere la *dispositiva*. Quindi vediamo cotante carte, nelle quali, dopo il titolo del Sovrano, o 'l notamento della sola epoca, siegue *Idcirco. Ideo. Igitur. Quapropter &c.* Tutte queste forme di diplomi non sono affatto nè originali, nè intiere, ma puri e semplici *riassunti*, che i monaci a lor fenno si formavano, facendo forsi talvolta dire a' diplomi, ciocchè il verace loro autore mai non disse: e spacciando come originali quest' istessi *riassunti*, ch' essi si facevano. Abbiamo noi le formole de' diplomi tutti intieri, e ne valga d' esempio un diploma di Borrello fratello del nostro Odoriso,

In nomine Domini nostri Jesu Christi. Anno ab incarnatione ejusdem millesimo sexagesimo nono, mense Martio, indictione septima.

Cum larga & copiosa pietas omnipotentis Dei sua gratia & largitate suis nos bonis pluribus large & copiose ditaverit, visum est mihi Borrelli gratum & acceptum fieri Deo, nobis autem salutare, si de innumeris beneficiis ejus quibus per ipsum floremus in secula, Sanctis suis devoto animo aliqua imperitremur,

Igitur ad honorem Dei & ad remedium & salutem anime mee, & Gervise conjux mea, & Burrelli genitori mei, & genetricem meam, & Oderisii, & filiorum meorum, ego Burrellus filius quond. Burrelli una cum conjuge mea per hanc sartam offero Deo omnipotenti, & tibi beato Benedicte in monte Casino, ubi tuum sacratissimum corpus ejus unatum est, ubi dominus Des-
de-

derius Abas preest , hoc est monasterium S. Petri in territorio Sangretano , in loco &c. (1)

Questa forma di diploma è certamente uniforme al verb suo originale : Ma que' diplomi che cominciano dalla seconda parte dell' orazione , o sia da un' *avverbio soggiuntivo* , sono visibilmente dimezzati , perocchè uomo mai non fu , che cominciasse la sua orazione dall' esporre la conseguenza d' una proposizione non mai premessa . Ed in fatti nel principio del nostro diploma si legge . *Ideo constat me Oderisi &c. propterea dono , & trado in ipsum superscriptum monasterium &c.* E qual mai *soprascritto monistero* ? che non mai vedesi per lo innanzi nominato . Dunque possiam giustamente affermare , che la carta esibita da Frà Giovanni Abate fosse una di quelle *copie monche* , che i monaci per loro uso si facevano , o scrivevano sopra i loro *Regesti* , lasciando in disparte quella parte del diploma , che niente importasse a contestare il legittimo dritto a dover possedere quel fondo , a cui il diploma era diretto.

L' ordinario stile di cotali diplomi erasi il premettere , o una ragione di fondazione , o una ragione di munificenza , o una ragione di debito , o una ragione di divozione : ed a taluna di queste si aggiungeva : *Ideo constat : Propterea ego superscripto Adalberto trado (2) : Idcirco pro Dei , & ipsius sancti amore (3) :*

E

(1) *Pen. Gattol. de Origin. &c. pag. 179. col. 1.* (2) Come nel dipl. presso Gattol. *de Orig. fol. 178.* (3) Presso lo stesso pag. 175.

E così in tutti i diplomi, con formole della natura istessa. Non rincresca riandare altro esemplare di Diploma, che sembra esser uniforme all'intero suo originale.

In nomine Domini Dei Salvatoris Jesu Christi, quinquagesimo quarto anno Comitatus domni Marini, & septimo decimo anno Comitatus domni Dauserii, & domni Landoni Dei gracia Thio & nepotibus atque Comitibus, Mense October tertia decima Indictione, Trilectu.

Quam quidem Deo dignum, & valde placabile, tam in veteri quidem testamento, quam in novo offerre Deo sanctisque basilicis patrimonium jubetur pro requie animarum defunctorum, & pro phuturo hac beate resurrectionis.

Quapropter credibili fide &c. (1).

Che se voglia farli distinzione tralle vecchie carte, che giustamente possono dir *diplomi*, e nelle quali l'ordine della scrittura costantemente procede nel modo spiegato, e tra quelle carte, che stipolate da' privati cittadini, meritano piuttosto il carattere di *public' istrumenti*, che di diplomi, con tutto ciò, benanche in queste, noi vi ravvisiamo costantemente l'ordine della tessitura dell'orazione. Vediamone qualch' esempio,

*In Dei nomine millesimo octuagesimo quarto anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi mense Aprilis septima Indictione.
go Teudinus filius cujusdam Maineri declaro me pertinenssem habere jure hereditario unum Monasterium vocabulo Sancti Salvatoris*

B

quod

(1) Pen. Gattul. de origin. pag. 193.

*quod scriptum est in territorio Triventino propinquum flumine Trestia.
Similiter declaro etc.*

*Quapropter me qui supra Tendinus ideo dum mihi congruum esse
videtur bona etenim mea voluntatem etc. (1).*

Così nell' altro.

*In nomine Domini nostri Jesu Christi Dei eterni . Anno ab incarna-
tione ejus millesimo quinquagesimo sexto , undecimo Kalendas
Oclobris indictione decima .*

*Dei & Domini nostri Jesu Christi gratia revelante hoc divine legis
didicimus auctoritate sic ego hujus mundi rebus , que profecto
fragiles sunt summo opere perfrens , quoad illam gloriosam & cele-
stem Hierusalem &c. Sic etenim post carnis hujus solutionem bea-
tam in caelis confidimus nos habere societatem .*

*Et ideo manifestus sum Erricus filius Guismundi , quia per hanc
cartulam pro anime mee & parentum meorum offero &c. (2).*

Io non devo ricordarè ciocchè ciascun può leggere nella Difer-
enzazione XXXIV del Muratori intorno alla ragione dalle cotante
carte supposte. Ma lungi l' idea della frode: egli si fa, che
ne i Principi, nè i Notai in que' secoli rozzi conservavano me-
moria de' diplomi, che concedevano, o degli atti che stipolava-
no. I monaci erano spesso costretti a piatire, per sostenerli ne
loro dritti, e perciò esemplavano copiosamente le originali pro-
prie carte, valendosi degli esemplari come di originali, e spe-
cial-

(1) *De Origin. & progress. pag. 190. col. 2.*

(2) *De*

origin. et progress. pag. 199. col. 2.

cialmente nel frequente smarrimento delle originali carte. Quindi nella doviziosa collezione delle antiche carte, della quale il P. Abate Gattola arricchì il mondo letterario, s' incontrano spesso due diplomi, o due carte, che contengono la stessa donazione, e spesso colla data medesima. La leggiera variazione, che s' incontra tra i due esemplari, fece credere al Gattola, ch' ambi fossero originali: ma il vero si è, che tutte sono copie, e copie spesso tratte dalla memoria. Conchiudiamo questo argomento con ciòchè ci lasciò scritto lo stesso Pietro Diacono, autore della copia maggiore ~~delle~~ carte, che tuttora veneriamo nel Cassino. *Reverendissimo, atque sanctissimo patri Senioreto, Petrus filiorum ejus infimus debita obedientia servitutis obsequium. Injunxerat nobis jamdudum Pater tua Veneranda sagacitas, ut privilegia nostro cenobio a Romanis Pontificibus facta volumine sub uno describerem. Difficile opus nempe, et nostris temporibus inusitatum, ob id vel maxime, quia Munimina, que et incendio duabus vicibus erepta sunt, vetustate jam pene consumpta, et ad nihilum sunt redacta. Quid igitur agerem, vel qualiter id perficerem nesciebam. Quod ubi uestra &c. Enimvero dum ad curiam nostram Robbertus excellentissimus Capuanorum Princeps advenisset, et de his interdum lacusio oriretur, hortari nos quam maxime cepit, &c. Unde quia usque in adiernum diem res ipsa dilata est, volo simul, et jubeo, ut privilegia Pontificum, nec non oblationes quorumcumque fidelium uno describantur volumine, &c. Maxime autem adjutorio in hoc nobis venerabilis Leonis Hostiensis Episcopi historia fuit &c.* Ecco il vero

fonte di cotante carte, che come originali si sono dipoi credute. Della cronaca istesso dell' Ostiense sono cotanti varianti gli esemplari antichi manoscritti, che sono nel Cassino, che ben difficile si è l'affermare, qual piu corrisponda al genuino scritto dell' autore.

Quel *Cartulare*, o *Cedolare* però, che i Principi non ebbero de' diplomi che concedevano, i monaci spinti dalla necessità seppero assai per tempo formarli. Da' monaci abbiam noi il volgar vocabolo *Cabreo*, o sia *Capi-Brevio* (1): libro in cui per *summa Capita et Breviter* si notava ogni carta, atto, diploma, bolla &c., che al monistero si appartenesse. Smarriti, e spesso ritolti gli *originali*, i monaci non d' altronde rimettevano alla luce gli originali stessi, che da questi libri, e con poca critica, restituiscono alla luce le perdute, e talvolta non mai state carte originali, con le sconce formole, come iniziali. *Idcirco. Ideo constat. Quapropter*: appunto perchè le antiche carte trascritte ne' loro libri cominciavano da quella seconda parte dell' orazione. Abbiamo un' istromento di concordia dell' anno 1020 tra Vito Vescovo di Alife, e Pandone Conte intorno a' beni, che 'l Vescovo difficultava al monistero delle Suore di *S. Maria in Cingla*. Il Vescovo dice, *ostensibus ibidem in judicio viginti & tribus scriptionibus pertinentes legibus nostre sedis, & duobus pre-*
ce-

(1) *Synod. Barcinon. ann. 1290. Quilibet Rector habeat in sua ecclesia Capibrevium, in quo nota scripturarum continentur. Vid. Marten. Anecd. tom. 4. col. 623.*

*ceptis sigillatis, & unum Brebilegium iterum pertinentes nominate nostre sedis, &c. & tunc ipse iudex in suis manibus deprehensus jam dictis scriptionibus, & jamdicto Brebelegio, & per ordinem ipse relegi fecerat. &c. Relecte vero jamdictis scriptionibus & preceptis, et ipse Brebilegio, per ordinem querebamus nos habere, et detinere pro parte nominate nostre sedis &c. (1). Questa voce Brebilegium manca al Du-Cange. E s' intende bene, che 'l Brevilegio fosse un libro in cui eran notati i beni della chiesa di Alife, e la ragion di possederli, onde il Vescovo presentò le carte intiere, e 'l libro ov' eran riassunte. Il dottissimo Mabilione (2) attribuisce la deformità delle antiche carte alla rozzezza del secolo, all' imperizia ed all' affettazione de' notaj, al comun uso, che si aveva stabilite talune formole, e giustamente dice, *Non ergo propter barbarismos, aut solecismos suspecta debent esse prisca instrumenta. Immo vitia hac ex ipsis antiquissis fontibus procedere censenda sunt.**

Per giusto raziocinio, dobbiam noi riflettere, che i langobardi venuti a noi coll' antica loro lingua Germana, diventarono prestamente tutti latini. I primi loro atti solenni ce ne avvertiscono. Priacchè i langobardi venissero in Italia, avevan di già lasciato il loro paese natio, ch' oggi diciamo *Magdeburghefe*, e situati al servizio dell' Impero Greco-Romano, avevano già lungamen-

(1) *Docum. pen. Gattul. Histor. Cassin. pag. 31. ad 37.*

(2) *De re diplomatica lib. 2. cap. 1.*

te abitata la Pannonia . Forſi eſſi appreſero le prime lettere da' popoli ſudditi dell' Impero Romano . Ed egli è certo , che le loro leggi , e tutti i loro atti non altrimenti ſcritti furono , che in linguaggio latino , nel quale franſchiarono quelle loro parole Germane , alle quali non trovarono vocabolo latino , che nettamente corriſpondeſſe . La lingua latina , che noi non ſappiamo , ſe dal volgo di Roma parlata mai ſi ſia coſì , come ſcritta la leggiamo , certamente nelle noſtre regioni , ſe pria era un miſto di Sannite , Dauno , Apulo , Peucezio , Oſco , Greco &c. ognuno giudicar può qual altra forma ſtrana ebbe a prendere , colla miſcela de' Goti , de' Langobardi , de' Saraceni , e de' Bulgari , nelle contrade alle quali ſi appartiene il noſtro diploma . Comunque però tutta eteroclita , diſſonante , e barbara la lingua ſi foſſe , gli uomini che la parlavano , erano tutti li ſteſſi degli antichi Sanniti , e di noi : e l' ordimento dell' orazione è tutta figlia del noſtro ingegno , non già della lingua . Che però non poteva la barbarie della lingua produrre , che uom ordiſſe ſua orazione da un *ſoggiuntivo* , o ſia dalla terza parte dell' orazione . Ed in fatti noi vediamo , che i diplomi che non guaſti a noi ſono pervenuti , non ſono punto orditi da un *Idcirco* , *Ideo* , *Quapropter* etc. Ond' è che giuſtamente può ſiſſarſi il canone , che tutte le antiche carte , che coſì cominciano , ſian tutte ideali , o dimezzate copie .

Inoltre tutte le fiato , che ſi donava alcuna coſa ad un moniſtero , l' offerta o ſia il donativo nel principio del diſcorſo veniva diretta al moniſtero , di cui ſi eſprimeva il nome , e 'l luogo ,
ed

ed all' Abate, che in quel tempo vi presedeva: e ciò, prima che si venisse a descrivere la robba, che si donava. Ne abbiám riferito l' esemplo nel diploma di Borrello fratello del nostro Oderisio. E dopo descritt' i beni, che si donavano: nella stipola della donazione, si ripeteva e' l nome e' l sito del monistero, e soventi benanche il nome dell' Abate, che allora il reggeva. Questa formola costantemente osservata in tutti i diplomi de' secoli de' quali parliamo, manca nel nostro diploma, perchè vi manca per appunto la prima parte del diploma, nella quale forse il Conte Oderisio diceva, che avendo o egli, o Borrello suo padre fondato il monistero di S. Giovanni, *ubi tu Domine Joannes Abas preeffe videris. Ideo constat &c.* La famiglia di questi Principi fu larga donatrice di beni a' monaci Benedettini, e fondatrice insieme di molti monisteri, del che è pieno l'archivio di Monte Cassino.

Má egli è strano, che avendo i Principi della schiatta de' Conti di Marsi fondati moltissimi monisteri di Benedettini, e dipoi donati al gran monistero del Cassino, di questo monistero di S. Giovanni in Verde non fecero mai donazione veruna, nè al Cassino, nè ad altro principal monistero. Dal chè adiviene, che di questo nostro monistero di S. Giovanni in Verde, punto non si parli, nè da Leone Ostiense, nè da Pietro Diacono, nè dal Gattola, nè dal P. della Noce, nè dal Mabillone,

CAPITOLO TERZO.

Si espone, e s' illustra la Carta di Oderisio Conte.

TEmpo è ormai di passare alla lettura del diploma. Uno degli esemplari, ch' è negli atti (1) ci avvisa, che 'l Magn. Sebastiano di Pravera, *Vicecomes Excellentissimi, & Illustrissimi Domini Galzerandi Aichsen Comitis Primen*: (si deve leggere *Galzerandi Riquesens Comitis Triventini*:) avesse avuto l' original diploma scritto in carattere langobardo dal Ven. Fra Giovanni Abate del Monistero di S. Giovanni *de lo Verde fiti in territorio Pesculi pennatarii*: e che 'l Pravera lo avesse esibito a Notar Vinciguerra Mazzarotto, per farlo ridurre in carattere corrente, in modo che la *copìa* ne fosse autentica. Or quel titolo d' *Illustrissimo, & Eccellentissimo* dato nel 1472 a Galzerano Requesens non è soffribile, specialmente nel vederfi dato in cospetto della G. C. . Il solo titolo d' *Illustrissimo* si dava allora al Duca di Calabria, com' erede prefuntivo della Corona: e verso la fine del secolo, si dava a qualche grande Signore imparentato colla famiglia Reale di allora. Il titolo d' *Eccellenza*, regnando il Re Ferdinando il Cattolico, si vede dal regno di Sicilia dato al Re. Passato il nostro reame al Re di Spa-

(1) *Vol. 3. Proc. Terra Roselli cum Univ. Terra Pesculipin. fol. 325.*

Spagna , i primi Vicerè non ebbero altro titolo , che 'l solo Illustre , che divenne *Illustrissimo* : e governando D. Pietro di Toledo , nell' atto ch' egli non adoperava , che 'l solo titolo d' *Illustrissimo* , si vede che soventi venne pregato col titolo d' *Eccellenza* . Ma vedendosi dipoi , che i grandi Baroni titolati erano trattati d' *Illustre* dalla Corte di Spagna , e le bisogne , e l' adulazione fecero , che col solo Vicerè si ufasse l' *Illustrissimo* ed *Eccellentissimo* , per distinguerlo al disopra de' grandi Baroni . Or come mai Galzerano Requesens , il quale altro non fu , che Capitano d' una squadra di Galere del Re Cattolico , spedito in ajuto del Re Ferdinando I , da cui fu remunerato col Contado di Trivento nel 1465 , poteva arrogarsi due titoli , che accoppiati insieme , non erano ancora in ufanza , ed arrogarsi l' *Illustrissimo* , che nel 1472 apparteneva al solo Alfonso Duca di Calabria : e che nell' istromento istesso si vede esser tuttora titolo del Re: *Regnante Sermo , & Illustrissimo Domino nostro Ferdinando* . Questa sola ignoranza dell' autore della carta , ne dimostra la falsità .

Siegue il Notar Mazzarotto à dire , che 'l Pravera gli presentò un *publicum Instrumentum in carta de pergameno scriptum in littera longobarda* . Ma s' era scritto in carattere langobardo , chi mai ne fu il tralatore in carattere latino ? Il carattere langobardo fin dall' età di Frederico II era reso inintelligibile . Chiunque abbia vedute scritte originali langobarde , intende bene , che Notar Mazzarotto per puro e semplice *atto di fede* poteva giudicarle scritte veraci . Dunque la carta altro non
era

era, che una semplice carta in carattere simulato latino di pochi anni in dietro, che l' Abate Fra Giovanni si ebbe formata in prò del suo interesse, valendosi delle frasi apprese in qualche vecchio cartolario di altra illustre Badia, e data a Notar Mazzarotto per farne divenit un verace diploma. Quantunque da ciò che il Gattola ne avvisa (2), il Notar Mazzarotto esser doveva buon maestro di tali antiche carte monastiche.

Negli atti abbiamo due esemplari *non autentici* del supposto diploma, molto varianti tra loro. Io ne metto uno in veduta, col controposto del come possibilmente poteva esser scritta una carta, alla quale si volesse far dar fede, usandosi delle frasi, e modo di scrivere de' secoli de' quali si parla.

Esemplare del Diploma, come si legge negli atti *fol. 325. tert. Vol. Proc. Terr. Roselli cum Univ. Terr. Pesculip.*

* In nomine Domini Dei & Redemptoris nostri Jesu Christi ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi anni millesimo sexagesimo octavo & die & mense Januarii per indictionem XIII. Ideo constat me Oderisi filius Borrelli Comes, qui est abitator in territorium Berbensanum sui locus ubi
Va-

Lo stesso Diploma corretto, e ridotto nella forma, come si leggerebbe, se fosse vero, ed originale.

* In nomine Domini Dei & Redemptoris nostri Jesu Christi: ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi annis millesimo sexagesimo octavo mense Januarii per indictionem V. Ideo constat me Oderisi filius Borrelli Comes, qui est abitator in territorium Berbensanum seu locus ubi Vanioli vo-
ca-

(1) Gattol. *Histor. Cassin. Sacul. VI. pag. 307.*

Vanioli vocatur, ut bona & spontanea nostra bona voluntate quia quodam die agitare cepit intra met ipsum, qualiter in peccatis conceptus, & natus sim & qualiter ab infamia mea, die, noctuque, oribus & momentis innumerabilia peccata commisi, pro miseratione qua, & redemptione anima mea, & anima Maria uxoris mea, ut nobis Dominus in futurum, & nobis de peccatis nostris dimittere, & minuere dignetur, & ad portas Paradisi gaudenter introire nos jubeat, & faciat nos Dominus percurrere ad illam vocem desiderabilem, ubi dicit; Venite benedicti Patris mei percipite Regnum quod vobis preparatum est ab origine mundi. Propterea dono, & trado, & offero in ipsum superscriptum monasterium Beati Sancti Joannis, quod est in locum ubi lo Verde vocatur, hoc est ipsa bona mea qua ego habeo in Territorium de Sangrum, in locum ubi lo Verde vocatur, habet fines de uno latu Flumen de lu Rubicuno quomodo venit per ipsum Flumen usque in ipsam Terram usque ad finem de ipsa Terra dello Pesquilu, descendit in ipsam fossam de Selise, & exit de ipsum fossam, & venit in ipsum montem altum, & venit in ipsa Pesclatura Petriaxorris, & venit in ipsa Pesclatura de

catur, ut bona & spontanea nostra voluntate, quia quodam die agitare cepit intrametipsum, qualiter in peccatis conceptus & natus sim, & qualiter ab infamia mea, die, noctuque, oribus & momentis innumerabilia peccata commisi, pro miseratione qua, & redemptione anime mee, & anime Marie uxoris mee, ut nobis Dominus in futurum, & nobis de peccatis nostris dimittere, & minuere dignetur, & ad portas paradisi gaudenter introire nos jubeat, & faciat nobis Dominus percurrere ad illam vocem desiderabilem, ubi dicit, venite benedicti Patris mei, percipite regnum quod vobis preparatum est ab origine mundi. Propterea dono, & trado, & offero in ipsum superscriptum monasterium beati Sancti Joannis, quod est in locum ubi lo Verde vocatur, hoc est ipsa bona mea que ego habeo in territorium de Sangrum, in locum ubi lo Verde vocatur, habet fines, de uno latu flumen, de lu Rubio quomodo venit per ipsum flumen usque in ipsam Seram, usque ad finem dicte Serre de lo Pesquilu, descendit in ipsam fossam de le Lise, & exit de ipsam fossam, & venit in ipsum montem altum, & venit in ipsa pesclatura Petri Aczonis, & venit in ipsa Pesclatura de lu

Cor-

de la Torialem, & venit in ipsum subscriptum Verde, & de ipsum Verde ascendit per ipsum Ballonum, venit per ipsum terminum Petrasilla, & descendit usque in ipsum rubricatum Flumen in priore finit omnia, in omnibus offero, & trado, atque concedo in ipsum superscriptum Monasterium Beati Sancti Joannis, & ad sibi vir Venerabilis Abbas Joannes, & ad tuis vestrisque successoribus, vel qui eorum Rectorem apparuerit, vel suis successoribus omnia, & in omnibus dedimus sicut superscriptum est cum introitu, exitu, & exactio suo, & cum omnia quarum infra se, vel supra se habent, vel integrum habent, unde ad manus nostras, nec ad heredibus meis, nec ad quartula uxoris mea, neque ad ullum hominem nullam exinde feci reservationem, neque exceptionem, sed omnia dedimus sicut supra dictum est; Si ego supradictus Oderisi, vel mei heredes vobis supradictis, vel vestris successoribus aliquo tempore a posseduria faceret hominem ante state, vel defundere non potuerimus defendere, aut si nos vel retollere, vel girariare presumpsonus pro quolibet ullum ingenium nos vobis supradicta Ecclesia, ac tuis Rectoribus componere promisimus, & obligassimus. Nos de auro mundo

ma-

Cornialetu, & venit in ipsum subscriptum Verde, & de ipsum Verde ascendit per ipsum ballonum, venit per ipsum terminum petre ficte, & descendit in ipsum rubricatum flumen in priores fines. Hec omnia offero & trado atque concedo in ipsum superscriptum Monasterium beati Sancti Joannis & ad tibi vir venerabilis Abbas Joannes & ad tuis vestrique successoribus vel qui eorum rectorem apparuerit vel suis successoribus omnia & in omnibus dedimus sicut superscriptum est cum introitu exitu & exactio sua & cum omnia quantum infra se vel supra se habent vel integrum, unde ad manus nostras nec ad heredibus meis nec ad quartula uxoris mee neque ad ullum hominem nullam exinde feci reservationem neque exceptionem, sed omnia dedimus sicut supra dictum est. Si ego supradictus Oderisi vel mei heredes vobis supradictis vel vestris successoribus aliquo tempore a posseduria facere hominem antistare, vel defendere non potuerimus, aut si nos vel retollere vel angariare presumpsimus, pro quolibet malum ingenium nos vobis supradictae ecclesiae, ac suis Rectoribus corrispondere promisimus & obligassimus nos de auro mundo libras centum, & quicumque subtrahere, vel minuere, vel currumpere vo-

luc-

moniar libras centum , & qui-
cumque subtrahere , vel minuere ,
vel curampere voluerit non habeat
partes in prima Resurreclione , vel
habeat partem cum Juda , qui
Dominum tradidit , & cum An-
na , & Caipham qui sunt sepulti
in inferno , & ardent cum pice
& sulphure , & restius hac car-
tula offerfionis , seu concessio-
nis a me facta , amnique tempore firma ,
& stabilis permaneat in sempiter-
num , patrat per suprascriptum
desuper Oderisi , ac cartula offer-
tionis , seu concessionis scripsi ego
Guida Judex Notarj actum in
Territorio de Sanguine suprascri-
pta feliciter † Signum manus O-
derisi , qui hanc cartulam concessionis
scribere rogavi † Signum manu Si-
genulphi rogatu a Testu † Signum
manu Azzoris rogatu a Testu † Si-
gnum manu Diodorii rogatu a Testu .

lucrit non habeat partes in prima
Resurreclione , vel habeat partem
cum Juda , qui Dominum tradi-
dit & cum Anna & Caipham
qui sunt sepulti in inferno & ar-
dent cum pice & sulphure , &
hec cartula offerfionis , seu conces-
sionis a me facta omni tempore
firma & stabilis permaneat in
sempiternum patet per suprascri-
ptum desuper Oderisi . Hanc car-
tulam offerfionis , seu concessio-
nis scripsi ego Guida Judex
& Notarius . Actum in terri-
torio de Sanguine suprascripta
feliciter . † Signum manus O-
derisi qui hanc cartulam con-
cessionis scribere rogavi . † Si-
gnum manus Sigenuphi roga-
tu actestiu . Signum manu Ac-
zonis rogatu actestiu . † Si-
gnum manus Diodoris rogatu ac-
testiu .

Negli atti si legge altra diversa copia dello stesso diploma, fol. 304
ad 302, nella quale sono le seguenti diverse letture . Segneremo
prima la lettura , ch' è nell' esemplare trascritto , ed in contro-
posto la lettura dell' altro esemplare . *Annis . Anni = Usi dicet .*
Ubi dicet . = de Sangrum . de Sanctum = Rubicuno . Ru-
bium = Dille Terre . de ipsa Terra = Pefchio . Pefquilu =
Ipsam fossam de Selise . Ipsas fossam de Selice = Torialem .
Torialequum = Quantum infra se . Quarum infra se =
Vel integrum . Vel intra se habent = vestris . tuis = aliqua .
ali-

aliquo = *ante fiate*. *antefiare* = *vel defendere non*. *Vel non* = *tuis*. *suas* = *corrispondere*, *componere* = *curumpere*. *usurpare* = *Restius*. *†restivus* = *per superscriptum*, *per rogam scriptum* = *manus*. *manu* = *rogavi*. *rogavit* = *manus Sigenuphi*: *manu Sigenufi* = *Diodorii*, *Diodofii*. Questa variante lezione, farebbe a soffrirsi, se gli esemplari, che abbiamo, fossero trascritti da quel primo originale langobardo, del quale parla Notar Mazzarotto, perocchè la diversa forma di que' caratteri renderebbe scusabili i trascrittori, Ma poicchè questi esemplari escono tutti dall' autentico del Notar Mazzarotto, che scritto in pergameno, rimase in mano dell' Abate Fra Giovanni, ci è molto a sospettare, che quel Fra Giovanni non si avesse fatti dal Mazzarotto scriver diversi, e piu originali a suo senno,

CAPITOLO QUARTO.

Esame del diploma: rettificazione dell' espressioni adoperate: che tutte si veggon tratte da altri diplomi, e carte coetanee.

PRia d' ogni altro; il diploma erra nell' Indizione, perocchè avendo i nostri langobardi fatto costante uso dell' Indizione Costantinopolitana, ed essendo il diploma scritto nel mese di Gennaio, certo si è che nell' anno 1068 correva l' Ind. V, cominciata nel primo Settembre 1067. All' incontro l' Ind. XIII segnata nel diploma ricade in Gennaio 1077,

Qui est abitor in territorium herbensanum seu locus ubi Vanioli

„ *vocatur* . Prefsochè in tutte le carte di que' secoli si legge questa clausola *qui sum habitator* , la quale ne' Principi talvolta significa dimostrazione di dominio . Borrello padre del nostro Oderisio nel donar il monistero di S. Eustazio al monistero di Montecassino , disse *qui sum habitator in Petra habundanti* . Paldolfo e Landolfo nel confermare ed autorizare tal donazione , dissero . *Quia Burrellus dominus Petra habundantis fidelis noster &c.* (1) Questo territorio di *Berbensano* sembra , che fosse nome d' un particolar contado , che facesse parte del contado di Sangro . Nell' anno 1083 Gualtieri figlio di Borrello , e nipote del nostro Oderisio dona alcuni beni alla chiesa di S. Nicola di Agnone : si legge nella carta . *Idco costa me Vulserius filium quide Borrelli qui modo est habitatore in territorium Berbentanum in castro de Anglone etc. Actum in Sangrum etc.* (2) . Purchè e la nostra carta , e quella di Gualtieri non siano state mal lette , e non dicano piuttosto *Beneventanum* , come spesso vedesi detto ne' diplomi e carte coëve , per dimostrarli la soggezione alla sovranità del Principe langobardo di Benevento . Il castello *Vanioli* , *Banioli* , e *Vannioli* , che oggi diciamo *Bagnuoli* è nominato in molte carte di que' secoli , e specialmente nelle carte del monistero di S. Eustazio (3) , perocchè erasi del Con-
ta-

(1) *Pen. Gattul. de Origin. etc. pag. 81.* (2) *Pen. Gattul. Histor. Cassin. pag. 242.* (3) *Pen. Gattul. Histor. pag. 207.*

tado di Sangro , ed in dominio de' nostri Principi discendenti da Odorisio Borrello (1) .

Ut bona & spontanea nostra voluntate . Questa è una formola „ pressochè universale ne' diplomi e carte de' secoli de' quali ragioniamo . Ne' guasti esemplari presentati in giudizio si legge : *ut bona & spontanea nostra bona voluntate* . Sembrava che 'l *bona* fosse inutilmente raddoppiato : ma tale è appunto l' antica formola in un diploma del 1056 del Conte Trasmondo della famiglia istessa de' Conti di Marfi . *Bona & spontanea mea bona voluntate* (2) . Così benanche in una carta di Sansone figlio d' Adelberto scritta in Penne nel 1080 . *Bona , & spontanea mea bona voluntate* (3) : E così in altri molti , ch' è superfluo il ricordare .

Quia quodam die agitare cepit intrametipsum , qualiter in peccatis „ conceptus & natus sum , & qualiter ab infamia (leggi infantia) mea , die , noctuque , oribus & momentis innumerabilia peccata commisi . S' incontra una formola tutta l' istessa in un Diploma di Trasmondo Conte figlio di Ottone Conte del 1085 . *Quia quadam die cogitare cepi qualiter in peccato sum concepti , & qualiter ab infamia nostra dies noctuque , oris , atque momentis innumerabilia peccata commisimus* (4) .

Et

(1) *Ex cod. Dipl. Leo. Ostiens. Chr. lib. 2. cap. 32. Diplom. pen. Gattul. Histor. pag. 207.* (2) *Apud Gattul. de Origin. &c. pag. 154. col. 2.* (3) *Apud eund. pag. 182. col. 2.*
 (4) *Apud eund. pag. 191. col. 1.*

Et, faciat nobis Dominus percurrere ad illam vocem desiderabilem,
 „ *ubi dicit Venite benedicti Patris mei, percipite regnum quod vo-*
bis preparatum est ab origine mundi. In un diploma di Tra-
 smondo Conte del 1056 si legge. *Et mereamur audire vocem*
Domini, quando Deus &c. dignatus est dicere venite benedicti pa-
tris mei percipite regnum quod vobis paratum est ab origine mun-
di (1). Così in altra carta del 1092. *Nos pervenire ad illam*
bocem desiderabilem, quando dice Benite benedicti patris mei
percipite regnum quod vobis paratu me est ab origine mundi, &
porta paradisi introire nos jubeas (2). In altro diploma del 1060
 Siginolfo Conte figlio di Berardo Conte. *Ut illam beatam vo-*
cem merear audire, venite Benedicti patris mei percipite regnum
quod vobis paratum ab origine mundi (3).

Propterea dono &c. in ipsum superscriptum monasterium beati San-
 „ *cti Joannis*; dunque aveva il Conte Oderisio nominato per lo
 innanzi il monistero, e per conseguenza, benanche il nome dell'
 abbate, che 'l reggeva. E' costante formola delle carte di que'
 secoli nel mentovar la chiesa, soggiunger tosto il nome del *Ret-*
tore. Nell'anno 1000, Rinaldo Conte figlio di Berardo, *Co-*
mes de provincia Marsorum conferma la donazione già fatta ad
 un monistero, *in quo & dominus Dodo Domini gratia humilis*
presbiter, & eximius monachus atque angelicus abbas (4). Carbo-
 C ne

(1) *Apud eund. fol. 154. col. 2. & fol. 155. c. 1. 2.*

(2) *Histor. pag. 243. col. 1. 242. col. 2.* (3) *Pen. eund. pag.*
222. col. 2. (4) *Origin. pag. 101. col. 1.*

ne figlio di Foscone, *qui est habitator in castro de Anglone*, nel 1092 dona taluni beni al suo Eremo di S. Nicola di Agnone, in cui presedeva *abbas Abbas Deodatus* (1). Berardo figlio di Giovanni, e nipote del nostro Oderisio dona alcuni beni al suo monistero di S. Eustasio, in cui *Mayfredus venerabilis Abbas ad regimen tenere videtur* (2). Nell'anno 1067 tre figli di Borrello Conte, fratello del nostro Oderisio, donano alcuni beni allo stesso loro monistero di S. Eustasio, *ubi dominus Benedictus venerabilis prepositus regimen tenere videtur* (3). Nè faremmo per finirla, se tutti gli esempj, che alle mani abbiamo, volessimo arrecare. Generalmente ne' diplomi, e carte dirette al monistero del Cassino viene immediatamente al nome della chiesa soggiunto il nome dell' Abbate: che anzi in taluni diplomi, e carte si dirige l'orazione direttamente all' Abbate, e la chiesa si nomina in secondo luogo. Noi abbiamo trascritti pochi esempj de' monisteri de' Principi della famiglia istessa del nostro Oderisio, e di alcuni privati cittadini dello stesso Contado, appunto per non variar di paragone. Ebbe il Conte Oderisio a premettere, che possedendo egli un monistero detto S. Giovanni in Verde, *ubi domus Joannes venerabilis abbas presidere videtur. Ideo constat me Oderisi &c.* E perciò giustamente il diploma proseguiva *in ipsum superscriptum monasterium.*

Habet fines de uno lato flumen de lu Rubio; in altro più guasto esem-

(1) *Hist. pag. 143. col. 3.* (2) *Apud eund. pag. 129. col. 1.*
 (3) *Apud eund. pag. 129. col. 1.*

5, esemplare, *de lu Rubicuno*. Si è dimostrato altrove, che questo fiume oggi sia lo stesso, che il *Torcano*. Il Du Cange ci dà la voce barbara *Torcare*, in significato di *lavare*. Nella donazione, che Borrello Conte, Signore di Pietrabbondante fece al suo monistero di Pietrabbondante, nel designarsi il sito di alcuni beni donati, si legge, & *ascendit in rivum Rubenum, & per ipsum rivum Rubenum in via que vadit ad dictum castrum Petre Abundantis* (1). In questo diploma di Borrello si nominano varj luoghi; e confini, con molti nomi, che sono nel diploma di Oderisio; e tra gli altri *Vadum de Castanea*, rilevato nella nostra controversia, qual nome antico dal Signor Primario.

Usque in ipsam Serram, usque ad finem dicte Serre de lu Pesqui-
 „ *lu*. Lo spirito della contesa ha fatto da' Rosellani alterare queste parole sopra i guasti due esemplari istessi, che abbiamo, facendo dir alla carta *in ipsam Terram, usque ad finem dicte Terra*, per volersi portar così i confini del territorio di Oderisio sotto le mura del castello di Pescopennataro. Ma la sciocc' alterazione dà negli occhi, perocchè in un antico giudizio del 1547, ambi i Comuni descrissero il territorio conteso uniformemente così: *quomodo venit per ipsum flumen usque in Serra, usque ad finem Serre de lu Pesco*. Egli è noto, che la parola *Serra* ne' secoli barbari si adoprà, per dinotare una continuazione di punte di montagne, rassomigliante alla continuazione de' denti d'

C 2 una

(1) *De Origin. &c. pag. 81.*

una sega'. Dovunque i diplomi , e carte di que' secoli trattino di vasti beni in luoghi montuosi , le *Serre* sono costantemente difegnate per confine . Nella carte del monistero di Pietrabbondante : *usque ad Serram Castani , & de ipsa Serra Castani pervenit in via* (1) . In altro diploma : *alio latere sine via per ipsum Serrone ascendente &c.* (2) . In un diploma de' Fratelli Pal-dolfi Principi Langobardi si descrive il feudo di S. Urbano vicino il Sangro . *Et qualiter in Serra de monte que vocatur acirru , & qualiter vadit in Serra de monte qui nominatur danula &c. & qualiter vadit per ipse Serre usque ad predictas columpnelle , que est finis* [3] . In un diploma di Giovanni Conte di Venafro figlio di Landolfo Conte , del 1086 , *et vadit per ipsa Serra Rendenaro majore , et vadit in ipso monte , qui nominatur Pescina per ipsa Serra &c.* (4) . E di tal dizione sono pienissime le antiche carte . Ma per la buona intelligenza del nostro diploma , giova saperli , che nel recinto del sito , di cui si tratta , le alte catene de' monti sono tra 'l territorio di Agnone , e Pescopennataro , e queste continuavano verso Capracotta : altra catena di monti parte dalle stesse montagne di Agnone verso settentrione , per Monteformoso , per sopra il castello di Rojo , e continua fino al chè viene interrotta dal Sangro . In una *notitia judicati* del secolo istesso si leggono segnati così taluni confini : *in primis*

(1) *Histor. Cassin. pag. 208.* (2) *Eod. pag. 129.* (3) *De Origine &c. pag. 107.* (4) *De Origin. etc. pag. 194. col. 2.*

(XXXVII)

mis de ipsa Forca S. Martini , & quomodo badet per media Serra de monte Aquilone , & ab inde quomodo badit in ipse Serre de monte Juncins , & Serra de monte balbole , & quomodo badit per ipsum montem &c. (1). Il diploma adunque poicchè parla della Serra che soprafa al Rubeo , non è dubio , che parli della Serra di Agnone , e volendo spingere un lato del territorio , lo estende *usque ad Serram de lu Pesquilu* , o sia in quel tal monte , ove comincia la Serra di Pescopennataro . Altrimenti avrebbe Oderisio parlato d' una maniera affai strana , perchè dalla Serra che soprafa al Rubeo , fino al castello di Pescopennataro , vi ha buone quattro miglia di distanza , d' un territorio variatamente piano , e montuoso , e pel tratto del quale erano cento confini a segnare .

De lo Pesquilu : nell' altro esemplare : *de lu Pescio* . La parola „ *Pesclum* ne' secoli barbari significò *pietra* . Forsi è antica parola sannite , perocchè leggesi nelle sole carte delle regioni degli antichi Sanniti , e per dov' essi dominarono . Nelle carte dell' undecimo , e duodecimo secolo sono sinonimi *pesclatura* , e *petratura* : e tuttavia nel Sannio meridionale vive la parola *Pescone* , per dinotarsi una grossa informe pietra . L' esser il castello di Pescopinataro posto sull' alta cima d' un nudo ed aspro monte , spiega la ragione del suo nome , composto di due antiche parole , l' una sannite , e l' altra latina . Col nome di *Pesco* sono

(1) Presso il Gattol. *de Origin. &c.* pag. 69.

chiamati negli Apruzzi altri molti paesi, fabricati in siti uniformi, e distinti tra loro dall' aggiunto. *Pescocostanzo, Pescocostanzo, Pescocostanzo &c.*

Descendit in ipsam fossam de la Liscia. Nell'informe nostro diploma, ma si fa leggere di *Selise*: nome che affatto non esiste. In quella contrada vi ha grande abbondanza d'una selce, color bianco marciuso, che si distacca in foglie piane e vaste, a somiglianza della lavagna di Genova, ma lontanamente piu aspra e fragile, della quale si cuoprono, e si lastricano le case. Questa pietra chiamasi *Liscia*. Dapoichè la fonte del Rubeo generosamente sorge dal piè d'un alto monte tutto di tal pietra, ed ivi comincia il territorio di Agnone, tuttora quella profonda contrada si chiama *la Liscia d'Agnone*. E 'l vivente vocabolo corrisponde all'antico usato da Oderisio, del sito che sopra sta al Rubeo. In un diploma dell'Imperador Lotario dato al monistero del Cassino si descrivono i confini di alcuni beni, tra i quali, *et pergia directum in Silice ad lacum qui dicitur arcu de Piazoli*: ma nel nostro diploma non è ad equivocare in questo vocabolo, perocchè il nome *Liscia* è nome particolare di cosa esistente.

Et venit in ipsa pescatura Petriazzorris. Noi abbiam corretto questo nome *Petri Azonis*, perocchè la voce *Petriazzorris* vanamente si cercherà in qualunque siasi carta antica. Per contrario il nome di *Azzo, Aczo, Atto*, fu nome proprio, generale in que' secoli, e nella famiglia de' nostri Conti Marsicani fu spesso

ado-

adoptrato (1). Nel 1085. *Ego Transmundo Comes filio quondam Ailoni Comes* (2). *Ego Atto Episcopus*, nel Diploma di Borrello per S. Pietro d'Avellanà (3). *Adalpertus filio qm Acroni . Ailu aprucio* (4). Il nome di *Azzo*, *Aczo*, *Atto*, è tutto lo stesso, com'è da vederfi nelle Antichità Estensi del Muratori, *Petri Acronis*: l'n spesso è equivocata per due *rr* nel trascriverfi le carte antiche.

Et venit in ipsa pescatura de lu Torialetu: in altro piu guasto „ esemplare: *de lu Torialem*. Noi abbiam giustamente corretta questa capricciosa voce, *de lu Cornialetu*, avendocene data ragione gli articoli proposti da' due Comuni stessi nel giudizio del 1547. Ed egli è verissimo, che sotto la *pietratura* di Pietro d'Azzone vi sia tuttora un bosco di Crognali. Non s'ingannò Odoriso a designar per confine un bosco d'una particolar qualità d'alberi. La natura produce nello stesso sito affiduamente le stesse sue proprie piante, fino al chè la violenta mano dell'uomo agricoltore non vada a disturbarla. Così nelle carte di allora si segna per confine: *usque in quercetm; usque ad salices: & quomodo venit in Cerreto* (5): *& descendit in quirquitulum* (6).

(1) Vedi Tav. Cronol. del Duca di Aquaro. (2) Pen. Gattul. de Orig. pag. 191. (3) Pen. eumd. pag. 179. & 147. col. 1. (4) Pen. eumd. pag. 109. (5) Dipl. ann. 1021. pen. Gattul. pag. De Origin. 108. (6) Dipl. Jordani Principi, pen. eumd. pag. 184. Et in ipse Cerreta. pag. 103. col. 1. Descendit in Iuniperitum. pag. 162. col. 2. Ubi Letina vocatur. pag. 180. col. 2.

Il Sig. Primario si ebbe in pace, ch' egli dovesse cercar un sito che si chiamasse il *Tornaletto*, persuaso, che tal nome esistesse, e che appartenesse a qualche sito, o contrada. Noi l'avvertissimo, che questa voce era un prodotto dell' ignoranza de' litiganti, i quali dapoicchè in un giudizio, ch' ebbero tra loro nel 1547, si valsero d' altro diverso esemplare del diploma, nel designar i confini del Territorio, in vece di *Tornialetto*, scrissero con verità, *Cornialetto*. Ma piacque al Signor Primario seguir piuttosto il giudizio degli antiquarj periti datigli da' litiganti, i quali si studiarono vicendevolmente disegnare due diversi monti, lontanissimi tra loro, i quali formassero colle loro rupi una specie di corona di sassi, come il *tornaletto* fa in giro de' nostri letti, ad a queste corone di rupi diedero il nome di *Tornialetto*. La rozza nostra plebbe converte spesso, e contorce le antiche parole, che piu non intende, al senso delle parole, delle quali comprende il significato. Non pensarono certamente nè i Pignatari, nè i Rosellani, che l' *Crognale*, o sia il *Corniolo* da' Latini si dicesse *Cornu*, onde non intendendo perchè nel 1547 scritto avessero *Cornialettu*, ne contorsero il vocabolo in *Tornialetto*, voce viva, ed usatissima. Ma bisognava trovar prima il letto marmoreo, che Omero dà a Giove, o l' altro, ove Giunone seppe addormentarlo,

Τοῖσι δ' ὑπὸ χθονὸς δία φύεν γενεθλήα ποίην,

Λοτὸν δ' ἐροήεργα ἢ δ' κρόκον, ἢ δ' ὑακινθον,

Πικρὸν καὶ μαλακὸν, ὃς ἀπὸ χθονὸς ὑψισ' ἔεργε, &c.

per assegnargli un tornaletto di generosi macigni.

Et

Et descendit in ipsum rubricatum flumen in priores fines. Or chi
 „ pensar mai potrebbe, che l'accanimento della lite avesse fatte al-
 terar queste parole in modo, che ne abbian dovuti sorgere nuo-
 vi nomi, di valle, e di fiume, che al mondo mai non furono! Negli esemplari alterati del diploma si legge: *in ipsum rubrica-
 tum flumen in priore finit omnia.* Si è quindi creato un fiume,
 ed una valle *priore*: quandocchè la vera lettura si è *in priores
 fines*, perchè il Conte Oderisio circoscrivendo il territorio da lui
 donato, comechè comincia dal fiume Rubeo, ritornando a
 quel termine, onde si partì, conchiude *in priores fines*. Questa
 formola è cotanto costante in tutti i diplomi, e carte di quel
 tempo, che se nel nostro *semi-diploma* mancasse, sarebbe certissi-
 ma nota di falsità. Io addurrò gli esempj de' pochi, che ho al-
 le mani. Da un diploma di Landolfo, ed Atenolfo principi lan-
 gobardi, dopo descritta la circonferenza d' un vasto podere da-
 to al mon. del Cassino, finisce, & *ascendente per eodem fluvium
 usque ad priores fines* (1). In altro diploma de' stessi Sovrani con
 Landolfo il giovane del 943: & *ascendente per eodem fluvio us-
 que ad priores fines* (2). Così in altro diploma de' stessi Sovra-
 ni (3). Così nel diploma di Borrello con tre suoi figli Giovan-
 ni, Borrello, e'l nostro Oderisio, & *per ipsam viam redit ad
 primum finem* (4). In altro diploma di Aloara, e Adenolfo,
 usque

(1) *De Origin.* pag. 46. (2) *Eod.* pag. 52. (3) *Eod.*
 pag. 61. (4) *Ap. eumd.* pag. 81.

*usque in flumen qui dicitur Garilianu, & ascendente per eodem
 fluvio usque ad priores fines* (1). In altro diploma di Laidolfo,
& vadit usque priorem finem, que dicitur Gradu malu (2). In
 altro diploma de' due fratelli Paldolfi, *vadit per ipse ferre usque
 a prodielas colupnelle, que est prima finis* (3). In una carta di
 Adelmari Conte del 1035. *De quarta parte sine alia bia, quo
 vadit & conjungit se in ipsa bia, que est priores fines* (4). In
 altro diploma di Paldolfo, e Landolfo, *& mittet in ipsum jam
 nominatum fossatum quod est priore sine* [5]. In altro diploma
 del 1066 di Riccardo, e Giordano Principi Capuani, *& quomo-
 do ascendit per eodem rivo usque in capite, ubi est priore sine* [6]
 Nel diploma di Borrello fratello del nostro Oderisio in prò di
 S. Pietro d' Avellana, dato nel 1062, *& revertitur in priores
 fines* [7] In altro diploma de' fratelli Todino, e Oderisio Con-
 ti di Valva, della famiglia istessa del nostro Oderisio, dato nell'
 anno 1067: *infra hac fines, sine scannum &c., & venit ad
 scannum in priores fines* (8). Mi persuado, che senza piu tra-
 sferire gl' infiniti altri esempj, che prontamente addurre potrei,
 resterà ciascun persuaso, che ne' due guasti esemplari, che ab-
 biam del diploma, non sia ad entrar in alcun equivoco, perchè
 la parola *priores* si abbia ad estimare semplice e pura *adjectiva*,
 e non

(1) Pag. 88. (2) Pag. 90. (3) Pag. 107. (4) Pag.
 125. (5) Pag. 151. col. 1. (6) Pag. 167. col. 1.
 (7) Pag. 179. col. 1. (8) Pag. 180.

e non sostantiva : onde se ne abbia a dar nome ad un fiume , che non esiste , e ad una valle .

In ipsum superscriptum monasterium beati S. Joannis : Fino a questo punto non leggesi per lo innanzi nominato il monastero : dunque manca la prima parte del diploma , nella quale ebbe Oderisio a dire , che possedendo egli il monistero di S. Giovanni, *cui tu venerabilis abbas Joannes preesse videris . Ideo constat &c.* Egli è ben noto , che i monaci formavano costantemente il loro *Regesti*, ne' quali trascrivevano ogni qualunque scrittura , che loro appartenesse , togliendone quelle parti , che riputavan superflue , e talvolta non favorevoli a' loro interessi . Così nel *Regesto* di Pietro Diacono , dal qual è trascritta la copia maggiore delle carte , e diplomi del Cassino , spesso si vede non registrata la lunga diceria de' limiti de' poderi , e costantemente non trascritte le prefazioni de' diplomi (1) . Gli originali diplomi erano agevolmente smarriti per gli accidenti ben noti nelle istorie , e rimanendo in mano a' monaci i soli *Regesti*, da que' libri spesso i monaci rimettevano in piedi un finto originale , de' quali ne sono comparsi in luce spesse fiate due tutti simili tra loro : qual onesta frode , non seppe intieramente nascondere il diligentissimo Abbate Gattola . Erano i monaci costretti talvolta ad usar tal frode , per doverfi di quelle carte avvaler ne' giu-
di-

(1) *Gattol. de Origin. pag. 177. col. 1. Histor. pag. 74. col. 2. pag. 83. col. 1. pag. 134. col. 1. pag. 84. col. 1. pag. 215. col. 1. &c.*

dizj (1), per garentirsi, o ricuperar i beni una fiata acquistati. *Et ad tuis &c. cum introitu ad exactio sua*. Tutto questo pezzo dimostra l' ignoranza del secolo. In un diploma del 1073 dato in Chieti da Adalberto figlio di Guidone, leggesi: *Omnia ipse suprascripse rebus &c. cum introita, & exita illarum* (2). In altro diploma del 1063 di Todino, ed Odorifio Conti di Balva: *& cum introitu & exitu suo* (3). Nel diploma di Bernardo nipote del nostro Oderifio si danno alcuni vasti fondi al monistero di S. Eustazio colla piena potestà *inrandi, & exiendi* (4). Nel diploma di Gualtieri nipote del nostro Oderifio del 1083, alla chiesa di S. Nicola di Agnone, *cum introitu & exitu suo, & cum omnia quantum infra se, vel super se habente* (5). Nel diploma di Borrello fratello di Oderifio del 1069, *& cum viis suis inrandi, & exeendi* [6]. In una Carra di Carbone figlio di Foscone stipolata in Ifernìa nel 1092, *cum introitu & iscita sua, & cum omnia quantum infra se, vel super se habente in integrum &c.* (7). In altra carta di Tederio figlio di Mainardo del 1045, *cum introitu et exitu suo* (8): così in altra di Corbone figlio di Cono del 1050 (9): e così in un diploma di Trasmondo Conte, figlio di Ottone Conte del 1056 ed

(1) *Murator. Dissertaz. 34. sopra le antichità Ital.*

(2) *Gattul. de Origin. pag. 178.* (3) *Eod. pag. 180.* (4) *Histor. pag. 129. col. 1.* (5) *Eod. pag. 242. col. 2.* (6) *De Origin. pag. 179.* (7) *Histor. pag. 243. col. 1.* (8) *Presso il Gattol. de origin. pag. 146.* (9) *Ivi pag. 146. col. 2.*

(1), ed in tutte le altre carte contemporanee. Ed egli sembra che questa formola fosse adoprata da' soli Notai de' Contadi di Marfi, di Sangro, e dell'immediato vicinato. Ond' è che la parola *exaltio* si deve leggere *exitu*.

Unde ad manus nostras &c. Questa totale traslazione di dominio, e rinuncia in prò del donatario della cosa donata, siccome leggesi in tutti i diplomi, e carte, così non è a dubitarsi, che fosse una mera formola, contraria tutta alla mente del donante, alla verità delle cose, ed all' osservanza della legge, colla quale si viveva. Per ciò, che proponiamo, giova riflettere sopra ciò che faremo per dire.

Si ego supradictus Oderisi &c. a possessione facere hominem antistare: questo pezzo, o è molto guasto, o è molto barbaro.

Paragoniamolo intanto colle simili formole usate nel secolo stesso, e da' Principj della stessa famiglia. In un diploma di Trasmundo Conte figlio di Ortone Conte, dato in Penne, nel 1085.

Et obligo me ego qui suprascripto Trasmundo Comes, vel meus heredibus tibi &c. contra omnes homines antistare, & defendere debcamus, & si adqualibet homines antestare, & defendere non potuerimus, aut non voluerimus, aut si exinde tollere vel minuire presumpserimus, tam nos quam ipsa qualibet heredum nostrorum, aut qualibet homine de ipso S. Monasterio sciat se &c. & supra componamus pena auro libre decem milia, & argentum

li-

(1) Ivi pag. 155. col. 1.

libre viginti milia, & post pena soluti, que est vero hac cartula iudicationis, seu tradicionis. (1). In una carta di Sanfone figlio di Adelberto, data in Penne nell'anno 1080. *Et obligo me ego predicto Sanso, vel meis heredibus in suprascripto monasterio &c. defendere, & antestare ab omnes homines, & si non potuerimus defendere, aut non voluerimus, aut exinde aliquid tollere vel minuare presumpserimus, aut contra hac cartula aliqua causacionem mitterere quesierimus, ut componamus ego prefato Sanso vel meis heredibus soli novientos in suprascripto monasterio &c.* (2) Nell'anno 1069 il Conte Borrello fratello di Oderisio s'impone la pena, *subiacemus pena compositionis librarum auri mille* (3). Nell'anno 1056 Trasmundo Conte figlio di Ottone Conte di Chieti s'impone pena auri libre mille (4). Corbone figlio di Cono nel 1050, *Abbas in Aprutio*, oggi Teramo, s'impone la pena auro mancosi quinquemilia (5). Nell'anno 1021 Adelperto figlio di Aczone si costituisce la pena auro libre octuaginta (6). Nel diploma di Borrello Conte coll' intervento de' tre suoi figli, tra' quali era il nostro Oderisio si legge: *de quibus repromittimus & obligamus nos Borrellus, & Rota, & Borrellus, & Johannes, & Oderisi nostris heredibus ad ipsa ecclesia, & ejus rectoribus, ut hoc defendere, & antestare ab omnibus hominibus debeamus: quod si defendere & antestare nauerimus,*

ans

(1) Pen. Gaiul. de origin. pag. 191. (2) Eod. pag. 182. (3) Eod. pag. 179. (4) Eod. pag. 155. (5) Eod. pag. 146. (6) Eod. pag. 109.

*aut per quomodolibet ingenium resornare, removere, seu subtrahere
 quesierimus, mille solidos constantinopolitanos nos qui supra nomi-
 nati S. Benedicto componere obligamus, & per inuisi taceamus,
 & sub anathema simus, de colludis autem si a vos pulsati fuerim-
 mus ad evangelia nos vobis satis faciamus &c. (1). Nell' anno
 1026 Oderisio Borrello avo del nostro Oderisio si obbligò, che
 se non fecerimus, & non obserbaberimus, & non compleberimus,
 vel si exinde aliquid minnare vel tollere quesierimus, vel si an
 cartula de quibus continet resutare temptaberimus, tunc ille qui
 talia agere presumpserit componere, & dare obligamus, oc est au-
 rum obliumum monete libras centum iovi Petri presbyteri &c. (2)*

In un diploma di Borrello, e del nostro Oderisio, che congiun-
 tamente donarono una chiesa co' di lei beni sita in Agnone, al
 monistero di S. Pietro d' Avellana, si legge una nuova forma
 di donazione per *venditionem*, per la fermezza della quale si co-
 stituirono la pena in questa forma. *Et post a dupla, & reme-
 liorata supra jam dicta, & copr. cum de causis & cles. q. d. sub-
 trasserit vobis in eodem loco parte dare obligamus centum libras
 auri mun. de colludis autem si ad vos pulsati fuerimus ad deū
 evangelia legibus vobis satisfaciamus (3).* Il diploma è dato in A-
 gnone, e non è sottoscritto da' due Principi.

De auro mundo libras centum. Nel diploma di Borrello e di
 « Oderisio dato in Agnone benanche si parla *de auro mundo (4).*

Cor-

(1) *Histor. pag. 128.* (2) *Eod. fol. 239.* (3) *Eod.
 pag. 241.* (4) *Histor. pag. 241.*

Corbone figlio di Foscone di Agnone nel 1092 parla benanche *de auro mundo* (1). Borrello avo del nostro Oderisio nel 1026, *aurum optimum monete libras* (2). Rinaldo Conte di Marfi figlio di Aczone nel 1021, *auro libre octaginta* (3). Nell'anno 1050 in Teramo, Corbone figlio di Cono, *pena auro mancosi quinquemilia* (4). Trasmondo Conte figlio di Ottone nel 1056, *pena auri libre mille* (5). Borrello Conte fratello del nostro Oderisio nel 1069, *pena compositionis librarum auri mille* (6). In una carta di Rodegari figlio di Rochildi, *mille solidos Beneventanos* [7]. Gisolfo Conte di Teano, *ducentos solidos aureos bizanzeo* [8]. Giovanni Conte di Pontecorvo, *sex libre de dinari* [9]. Giovanni Abate di S. Salvatore di Teano, regnando i tre Paldolfi, *hoc est una libra de argentum bonum cineracium* [10]. In altri diplomi si fa spesso menzione delle monete bizantine. La minaccia che facevano gli autori delle donazioni, ed a loro stessi, ed a' loro eredi, ed agli estranei, di non dover aver parte *in Prima Resurrectione* è anche universale ne' diplomi de' nostri principi Marficani, e di Sangro.

Ego Guido iudex, & notarius. Actum in territorio de Sanguine.

„ Non sembra doverfi dubitare, che queste carte scritte da Con-

ti

(1) *Eod. pag. 243.* (2) *Eod. pag. 239.* (3) *De orig. pag. 102.*
 (4) *Eod. pag. 109.* (5) *Eod. pag. 127. col. 1.*
 (6) *Eod. pag. 155. col. 1.* [7] *Eod. pag. 179.*
 [8] *Eod. pag. 84. col. 2.* [9] *Eod. pag. 170. col. 1.*
 [10] *Histor. pag. 310. col. 2.*

(XLIX)

ti Marficani, di Sangro, e di altri Contadi, difficilmente si possano caratterizzare come veri e positivi diplomi, perocchè veggonsi costantemente stipolare, come se carte di uomini privati si fossero, colla presenza di un Giudice, e de' testimonii. Egli è vero, che abbiamo ben molti diplomi di Principi assolutamente sovrani, ne' quali veggonsi talvolta adoperate assai maggiori solennità: e specialmente nel secolo normando. Ma ne' diplomi de' Principi de' principati langobardi di Benevento, Salerno, e Capua, non veggonsi segnati testimonj, nè vedesi l'intervento e presenza d'alcun Giudice. Io ho sospettato però, che questi Conti, quantunque Principi, e sudditi con tuttociò a Principi langobardi, avessero nelle loro corti, ciascuno per proprio suo servizio, un Notajo, e Giudice. Oderisio Borrello padre del nostro Oderisio nel 1026 nel fondar S. Pietro d'Avellana: *Et te Boni iudice & notario scribere rogabimus. Actum in Sangrum &c.* (1). Circa l'1065 Borrello e'l nostro Oderisio fratelli: *Te Joannes iudice & notario scribere rogabimus in castro Anglone feliciter* (2). Berardo figlio di Giovanni, e nipote d'Oderisio circa l'1070: *Quam taliter te Joannes iudice & notario scribere rogabi, intus castro qui vocatur Frisilone, feliciter* (3). Borrello fratello del nostro Oderisio nel 1069: *Ego benedictus iudex & notarius per rogam suprascripti Borrelli hanc car-*

D

tam

(1) *De Origin. pag. 179.*
(3) *Eod. pag. 129.*

(2) *Histor. pag. 239.*

(L)

tam scripsi. Actum in Sangro feliciter (1). Ma nel 1083 Gualtieri figlio di Borrello, e nipote di Oderisio, usò diversa formula, perocchè dopo essersi detto in fine del diploma: *Quam & per rogum superscripti Walterio ac carmla scripsi ego qui super Benedictulum iudice & notarius. Actum in Sangrum indictione superscripta feliciter*: siegue la sottoscrizione di Gualtieri, e di tre testimonii, ed indi. *Ego qui supra Benedictulum iudice & notarius complebi, & finibit etc.* (2). Ma così i nostri Conti di Sangro, come i Conti Marsicani, d' *Aprucio*, di *Valve* &c. stipolavano *per rogum*: ed i stessi testimonii spesso dicono sottoscrivere *rogati*. Resta finalmente ad osservare, che generalmente questa sorta di carte sono sottoscritte da tre testimonii, ed in alcuna il Principe donante non sottoscrive, com' è nella carta di Berardo figlio di Giovanni [3]: se pure tal mancanza non derivi da' risparmi di fatica de' monaci, autori degli originali, che abbiamo.

Or questa cotanta uniformità di espressioni, non è lieve indizio, che la carta, della quale trattiamo, sia molto sospetta, e specialmente perchè vedesi scritta da un Notajo, e Giudice, diverso da coloro che scrissero le altre carte contemporanee dello stesso Oderisio, di Borrello di lui fratello, e de' dilui nipoti, scritte tutte in Sangro, Agnone, ed altre terre di quel vicinato. Ma che la carta punto non sia l'intero diploma, non è dubbio, quando si rifletta su di ciò, che pria d'esporsi il diploma, si è detto.

CA-

(1) *De Orig.* pag. 179. (2) *Eod.* pag. 243. (3) *Histor.* pag. 129.

CAPITOLO QUINTO.

*Le donazioni de' beni fatte alle chiese non trasferirono alle chiese
 nè proprietà, nè utile dominio.*

E Sigge la controversia, che abbiamo alle mani, che si rifletta per poco sulla natura delle donazioni, che ne' secoli langobardi, non meno i Principi, che i privati cittadini, facevano ed alle chiese, ed a' monisteri, ch'essi fondavano. In ciascuna di tali donazioni si leggono *clausole*, ed espressioni tali, onde ciascun resti leggermente persuaso, che la nuova chiesa, o 'l nuovo monistero effettivamente acquistati avesse que' tali beni donati, con quella pienezza di dritto e dominio, che l'uso delle leggi romane, dopo 'l secolo duodecimo, alle chiese, ed a' monisteri permise. Ma la cosa andò tutta altrimenti. Io dunque, restringo l'esame, che fare intendo a' soli monisteri, e chiese, che da qualche Principe, o privato cittadino furon fondati e dotati, negli anni ne' quali il dritto langobardo pienamente tra noi visse.

I monisteri, che si fondavano da' Principi, o da' privati cittadini di que' secoli, comunque largamente dotati, arricchiti, popolati di monaci, e governati da un Abbate, rimanevano pur tuttavia nel possesso, e dominio del fondatore, e de' di lui eredi, così come ogni altro proprio bene privato. Ne sono infiniti gli esempi nella Cronaca dell'Ostiense: e 'l Gattola ne ha pubblica-

ti i diplomi . Ma senza uscir di casa , come suol dirsi , fiaci le-
cito produrre l' esempio che siegue . *Ideoq̄ue ego domnus Bur-*
rellus filius quondam Oderisi Comit̄is , & Joannis , & Burrellus ,
& Oderisi filii supradicti Borrelli , qui sunt habitatores in castro
de Petra habundanti declaro nos habemus unum monasterium cum
vineis & terris & campis & sylvis cum aquis & pratis infra
finibus de Petra habundanti , & congruum habemus nos offerire
in monasterio B. Benedicti Montem Sanctum Castro Casino pro
redemptione anime nostre . Sed dum intellexit Ruta uxor mea ce-
pit me simpliciter postulare pro quarta parte quam inde legibus
est perceptura per ipsum suum Morgincaph , quia a me ipso da-
tum & traditum est alia die nostre copulationis &c. (1) . Questo
monistero di S. Eustazio di Pietrabbondante fondato dalla fami-
glia de' nostri Principi , nell' anno 1067 aveva avuta donazio-
ne di vasti fondi da' fratelli *Raynaldo , Berardo , e Trasmondo*
figli del Conte (forse) *Attone* : il diploma de' quali Principi
è dato , *Actu in Petrabundanti feliciter (2)* colla clausola , &
nulla exinde reservabimus portionem requirendi , neque quartam
de uxori nostre , nec alicujus alteri homines &c. Ma poichè il
monistero si apparteneva al dominio di Borrello , la Contessa
Ruta vi rappresentava il suo Morgincap , costituitogli sulla
quarta parte de' beni del monistero , ed i figli la legittima ,
non

(1) Pen. Gattul. Histor. Cassin. pag. 127.
sul. Histor. pag. 128.

(2) pen. Gat-

non ostanti che nelle carte de' *fondatori*, e de' posteriori benefattori, si parli di donazioni dirette alla chiesa, ed a' monaci, traslative di dominio.

Questa verità si legge scritta in quanti diplomi sono palesi finora nelle raccolte del Muratori, del Gattola, dell' Ughelli, ed altri scrittori. Non rincresca però legger alcuno tra' moltissimi esempj, che ne dà il grande archivio del Cassino. Nell' anno 1072. *Ideoq̄ ego Geffridus Ridellus gracia Dei Consul & Dux civitatis Cajete &c. Declaro me legaliter habere civitatem Ponticurbo &c. que non procul a jamdicto castro est constructum unum Monasterium in loco Bagnarola vocabulo S. Benedicti, infra fines de jamdicta civitate, que ipsum castellum cum jamdicto Monasterio datum habeo [ad] Johanne Isargnise fidelem meum ad ejus potestatem secundum legem, faciendique ei, ejusque heredibus quicumque eorum placuerit. Que nunc ipsum fidelem meum compulsus inspiratione divina, & ipsum Monasterium cum omnia sua pertinencia dare cupiebat in S. Ecclesia & Monasterio B. Benedicti, que sita est in Casini montis Castro &c. Idcirco ego qui supra Johanne Isargnise ambobus simul pro redemptione animabus nostris, nostrorumque parentum, etiam jugalibus nostris &c. (1)*

Questo Giovanni d' Ifernìa figlio di Dodone nello stesso anno 1072 si dice *fondatore* di S. Benedetto di Bagnarola, e si dice *Abbate* co' suoi *Monaci* nel monistero da lui fondato, che col

(1) Pen, Gattul. *Histor.* fol. 264.

consenso del Sovrano Signore dona poi al Cassino, per redenzione dell'anima sua, e di sua moglie (1). Non è intanto a tacerli, che questo monistero di S. Benedetto di Bagnarola, del quale Giovanni d' Ifernìa si dice *fondatore*, ed *Abbate*, nel 1050 da Leone figlio di Sasso si dice, ch'era *sub potentia domini Guidoni Capiti, quem preest modo ibidem abbas dominus Johannes presbyter & monachus, & magnus Rector cum fidelissima congregacione* (2): Negli anni stessi, ebbe una donazione di terre da Giovanni Conte, figlio di Landolfo Conte (3). E con tutto ciò lo stesso Giovanni d' Ifernìa in qualità di Abate, e Rettore del suo monistero nel 1062 si vende liberamente un pezzo di terra del suo monistero, per cui *completum habeo apud nos receptum precium a te qui supra Petri emptor, hoc est uncia una de argentum bonum cineracium* (4). L' Abate Giovanni d' Ifernìa costituiva nel suo monistero un altro *Abate*, che governasse i monaci: e vediamo che nel 1062 eravi l' Abate Loidolfo, e nel 1063 Andrea. Questo Abate Andrea coll' intiera famiglia di sette monaci, *per jussione domini Johannis Abbatis, qui esse videtur rector, & gubernator de monasterio S. Benedicti in loco qui dicitur Bagnarola*, offre se stesso, il monistero, ed i beni dotati del monistero, all' autorità del monistero del Cassino (5): al qual atto concorse dipoi Goffredo Ridello, che si

dis-

(1) *Ibid.* col. 1. (2) *Ivi* pag. 265. col. 2. (3) *Ivi* pag. 266. col. 1. (4) *Ivi* pag. 266. col. 2. (5) *Ivi*.

dise padron proprietario del monistero, e di averlo egli donato a Giovanni d'Ifernia.

Landolfo Conte di Teano nell'anno 1020 fondò il monistero di S. Giovanni in Teano, *que at clusa dicitur* (S. Giovanni a Chiufa): fia bene legger le parole del diploma. *Ideoq̄ue jamphatus Landolfus gratia Dei Teanensis Comes &c. declaramus nos habere jam dicta ecclesia S. Johannis Baptiste, que nostra rebus est propria, &c. & in ipsa ecclesia S. Johanni Dei nutu & inspiratione monasterium fecimus, ut diximus in ea ratione et ordine, ut semper Congregatio monachorum ibi permaneat, &c.* Sicgue la lunga descrizione de' beni assegnati al monistero, *et ipsa ecclesia cum omnibus supra scriptis suis pertinentiis habere debeat in potestate Johanne venerabile Sacerdos et monachus, atque a nobis electus et firmatus Abbas cunctis diebus vite sue, et ejus successoribus ad suam et fratrum utilitate &c. dictus Johannes presbyter venerabilis et monachus, qui jam a nobis ibi preordinatus est Abbas et rector licentiam habeat cum ceteris fratribus, et cum nostra voluntate et de nostris heredibus in ipso monasterio ordinare rectore et abbate etc.* (1). Questo istesso monistero così fondato, negli anni 22 di Landolfo, 18 di Paldolfo, e 3 di Landolfo apparteneva in proprietà alla Contessa Radelgarda: *Ego Radelgarda, que sum uxor nominati domini Apenolfi Comitiss, & filii bone memorie Potoni, declaramus nos habere rebus infra*

D 4 fini-

(1) Dipl. pen. Gaxtul. Hist. Cassin. pag. 43. col. 1.

finibus Teanense civitatis loco ubi clusa dicitur ubi ecclesia S. Johannis constructa esse videtur mihi qua superscripta Radelgarde Comitisse pertinentes per scriptum Morgincap , quod mihi datum est , traditum est a nominato viro meo cum lejem , & pro aliis meis racionibus &c. Asegna Radelgarda altri suoi beni al suo monistero di S. Giovanni , e tutto poi intieramente il dona al Convento di Suore di S. Maria in Cingla (1). Nell' anno poi 1070 , Gilberto figlio d' Eriberto , dice aver avuto tralle doti di Aduisa sua moglie , costituiregli da Riccardo Conte di Cajazzo zio d' Aduisa *hec sunt predictæ rebus infra fines Teanensis civitatis loco ubi dicitur clusa , inter quas habeat monasterii S. Johanni , qui est super ipsa castella qui dicitur S. Johanni at clusa cum rebus , terris , et vineis , cultum , vel incultum , mobile atque immobile pertinentes ejusdem prefati monasterii :* e poicchè il monistero era stato deserto da' monaci , perciò lo dona al convento di Suore di S. Maria in Cingla (2). Ma questa risoluzione di Gilberto non fu da' dilui eredi osservata , perocchè noi vediamo , che nell' anno 1098 Arnaldo di Bufcione dona un territorio al monistero di S. Giovanni a Chiusa , al quale presedeva Giovanni prete , e monaco co' suoi monaci (3).

Negli anni 48 del principato di Pandolfo , e 25 di Landolfo Saxo , Falco , Alferi , e Giaquinto , e le donne Daga , e Rodel-

(1) *Ivi pag. 30. col. 1.*(2) *Dipl. loc. cit. pag. 42.*(3) *Ivi pag. 44. col. 2.*

delgrima commorantes in civitate Larino declaramus nos habere unum monasterium constructum vocabulo S. Marie con moltissimi beni, e'l donano al Monistero del Cassino (1). Cinque anni prima, Madelfrid Comes decla o me havere duo sorti in Monasterio S. Marie quod constructum est in finibus Larinensium in loco Aurole, et congruum havere sorte in ipse territorie de Torocalvo, et in Guadulie, et in Lucerini, et in casali Fantasi, que mihi pertinet a pars domini Madelfrid barbuto, qui fuit Comes, et Ciano meo per cartule firmate retinet una a pars bassoni fil. Mancusi, et una a pars Johanni, et Rodelgardi germani et fil. quodd. Regilii qui fuit diaconus, qui fuit fidelibus suis, modo vero congruum est ille donare Falconi filii quodd. Benedicti etc. (2). Non erano però i soli Saxo Falco &c. i padroni dell' intiero monistero, perocchè 14 anni dopo la donazione fatta da coloro, Giovanni figlio di Leudogardo disse. *Insuper et declaro me habere inclitam octavam partem in ipsa eccl.sia vocabulo S. Marie que fundata est in eodem loco Aurole, que a novo fundamento construxit Filippus presbyter et monachus, et cum inclitam octavam portionem de omnia que in eadem ecclesia pertinet: risolve donar questa ottava parte al Monistero di S. Benedetto di Larino, sed audientem illud Adelgaita uxor mea, valde me exorare cepit, ut quartam suam quod inde perceptura est: &c.* (3).

Dall'

[1] Dipl. pen. eund. pag. 131.
132. [3] apud eund. fol. 134.

[2] Dipl. pen. eund. pag.

Dall'istoria del Monistero di S. Maria di Larino rileviamo , I, che all' eredità del prete Pietro erano succeduti molti coeredi . II. Che 'l Conte Malfredo era succeduto alle porzioni de' figli di Regilio, come Signor Sovrano di coloro . III. Che dell' ot-tava parte di Giovanni spettava la *quarta uxoria* a Adelgaita sua moglie . Dunque le donazioni di prete Pietro non trasferirono dominio veruno alla chiesa , nè privarono i dilui eredi della legittima successione a' dilui beni . Tutta la molta robbà di questa chiesa cola finalmente in sacca del Conte, Malfredo , che ne fece una carta di censo a 58 anni a Montecafino, col peso d' una ridicola prestazione al Preposito , o sia Priore dello stesso monistero di S. Maria (1) : e 'l Conte nel costituir quella spreggevole prestazione, disse farlo *pro largitate Genitoris mei* . Da questa infinitamente minima prestazione di censo, ben si vede, che nè le chiese, nè i monaci acquistarono allora nè pieno utile dominio, nè possesso de' beni, che alle chiese, e monisteri si donavano .

Non rincresca riflettere sull'istoria del monistero de' Benedittini di S. Maria *de Cellis* in territorio di Carfoli . Era questo monistero stato fondato da' Conti di Marsi, onde nel 1060 appartenevasi a Sigismondo Conte, figlio di Berardo Conte . Sigismondo il sottopose all' autorità dell' Abbate di Monte Cassino , ed allora noverò tutti i vasti beni del monistero . Abbiamo l' *inven-*

ta-

[1] Carta pen. cund. pag. 133. col. 1.

vario de' beni stessi fatto nell' anno 1400, nel quale sono numerati tutti i beni donati da' Conti di Marfi colla rendita, che da que' tali fondi il monistero esiggeva. *In primis habet monasterium hortum unum pro oneribus necessariis pro usibus Fratrum. Item feudum Marie Joannis de collibus, debet dare in festo Pasche & S. Maria Augusto buccillas duas ad mensuram Fratrum (1). Item feudum Andree Philippì, debet dare in festo Pasche Resurrectionis & S. Maria de Augusto buccillas duas per festum qui debent esse panes quinque per buccillatum ad mensuram Monachorum. Item feudum Floriana, debet dare annuatim in festo Resurrectionis & S. Maria de Augusto & Natalis domini buccillas duas ad mensuram Monachorum septem panes pro buccillata. Item feudum Rubii Sambuci debet dare in singulis festis supradictis quolibet festos annos buccillas pro quolibet sex panes ad*

metr-

(1) Ne' secoli ne' quali furfero, e crebbero i monaci, tutto fu milizia ed armi: il loro istituto fu modellato sull' esatta dipendenza militare. Quindi vediamo continuarfi tra' monaci l' uso del vocabolo militare *Buccellatum*, ch' era appunto il pane militare, fatto in modo di cerchio, e biscotto, e di peso di *sei once romane*. Spartian. in Pescenn. *Pisiores sequi expeditionem prohibuit, Buccellato jubens milites, & omnes contentos esse.* Ammian. Marcellin. lib. 7. cap. 17. *Frumentum ad usus diuturnitatem excotum, Buccellatum, ut vulgo appellant, humeris imposuit libensium militum.* Paulin. epist. 36. *De Buccellato christiana expeditionis, in cujus provinciu quotidie ad frugalitatis annonam militamus, panes quinque tibi missimus.* Usavasi questa sorte di pane, e da' soldati, e da' naviganti. Nella nostra costiera di Amalfi dappoichè tutte quelle popolazioni furono ne' secoli scorsi intese alla navigazione, tuttora è in uso non manifestarfi altrimenti il pane, che nell' antica forma del *Buccellato*, cosicchè per adoperarlo, uopo è bagnarlo nell' acqua. Credesi che la parola *Buccellatum* derivasse da un genere di scodella, nella quale soleva bagnarsi tal biscotto: altri la derivano dalla parola *buccella*, morselletto. Il pane che dagl' Imperadori solevasi distribuire al popolo romano, nell' età di Teodosio, ebbe l' ugual figura di corona, e si disse ugualmente *Buccellatum*.

mensuram Monachorum [1]. Dal ch  chiaramente si scorge, che dall' acquisto de' cotanti vasti beni, che i monasteri tuttogiorno facevano, altro in vero non acquistavano, che 'l dritto di percepirne pochi alimenti, ma non mai l' intiero vero utile dominio.

Questo che noi diciamo si ravviser  invariabilmente vero, se si rifletta sul diploma, che Oderisio Borrello nell' anno 1026 diede per la fondazione di S. Pietro d' Avellana. Egli dona un territorio di cinquemila moggia, e quanto maggiormente vasto si trovi: indi un altro vasto territorio misurato per lungo *dd tricenti quadraginta, & a pede dd centum septuaginta abe finis ex omni parte terram que mihi remansit &c. et ipse supradicte rebus infra predicta finis cum terris et vineis cum pomis et arboribus &c.* Ma tutti questi vasti fondi non furono punto donati in vero, perch  nel principio del diploma aveva dichiarato il Conte, che avendo egli chiamato il venerabile Pietro *Sacerdos, et monachus, et inde eum Abbas constituimus, ut ibidem monasterium construxisset, et cetum monachorum famuli Dei ibidem coadunasset, et concessimus ad locis ipsius necessaria super alimentum, ut Christique servorum in ipsum Monasterio sine indigentia servituri adbet ancium perennem subsidium propria hereditate, que est ad ipsa fonte de Obellana, et est infinito per finis*, e profiegue a disegnare i suoi poderi (2).

Dun-

[1] *Document. pen. Gattul. Histor. Cassin. sacul. VI pag. 222. & 223.* (2) *Histor. Cassin. pag. 238. col. 2.*

Dunque non è ad entrar in equivoco: il Conte obbligò presocchè l'intero suo padrimonio, che allora aveva, per dover prestar *gli alimenti* all' Abate Pietro co' pochi monaci, che adunerebbe: ma non è già, che donasse quel vasto suo patrimonio alla chiesa; e nuovo monistero dell' Avellana: malgradocchè il monistero da lui eretto, fosse così tra' beni suoi patrimoniali, come farebbe stata una casa da lui fabricata per suo diporto. Ed egli è da notarsi, che Oderisio Borrello dichiarò che 'l suo monistero, d' Avellana non sarebbe sottoposto giammai ad alcuno, *neque suo episcopus, neque supditus monasteriis, neque ulla persone, nisi soli Patri, & Filii, & Spiritu Sancti, cui omnia suggesta sunt, ut nullus alius ibi dominetur, vel judicetur, nisi Nos, vel genus nostra legitima masculini.*

Quindi è che cotali monasterj con tutti i loro beni passavano nella vera eredità delle famiglie de' fondatori, si dividevano tra i coeredi, prestavano la quarta *uxoria*, e sull' intero fondo del monistero, e sulle quote parti, come se non mai que' tali beni alle chiese, ed a' monasteri fossero stati donati. Quindi è che nel 1061 Giovanni, ed Ugone figli di Pietro, ed Azzone figlio di Azone, avendosi diviso per parti un comune monistero, si risolsero sottoporlo al Cassinese: *Actum in Marisi [1]*. Lo stesso Ugone con particolar carta offre la sua porzione al monistero del Cassino: *hoc est totam & integram meam portionem,*
que

[1] *Eod. pag. 226. col. 2.*

que mihi est pertinentes secundum meis rationibus de una ecclesia vocabulo S. Benedicti que est congregatio de virorum monachorum, & est constructa in loco quod Pasensanu vocatur, una cum terris, et vineis, &c. [1] Nel modo istesso Bernardo Conte d' Hfemia figlio di Laidolfo Conte, nel 1064 dispone del suo monistero di S. Marco in Carpinone, *declaro me habere monasterio meo cum omnibus suis rebus, quem a nobo fundamento construximus &c. [2]*. Così Nobilone Conte nel 1070 dispone d' un suo monistero, *quia habeo unum Monisterium quod constructam, et dedicatum est in honore Dei, et S. Eustatii, &c. [3]*, e nell' anno 1074 dice, ch' egli possedeva altre quattro chiese *cum omnibus pertinentiis earum*. Nell'anno 1093 Raynaldo Console, e Duca di Pontecorvo dispone d' una ecclesia et monasterio vocabulo *S. Pauli Apostoli, que sita est infra fines de jamdicta civitate, que mihi est pertinentes pro meis rationibus [4]*.

Nell'anno 1093 moltissimi figli di Arnolfo donano a Montecasino *monasterium nostrum, quod habemus in Ducatu Spoletano in loco ubi dicitur Civitella, & alium monasterium in honorem Domini Salvatoris &c.* con legge di non poter nulla vendere, conce-
tere, o alienare, *quod si aliquis Abbas ita non observaverit &c. super potestate nostrorumque heredum eveniant &c. [5]*. E come
ab-

(1) *Ivi*, fol. 227. col. 1. [2] Presso Gattola *lib. cit.* pag. 228. (3) Presso lo stesso pag. 282. col. 1. et 283. col. 2. (4) Presso Gattola *lib. cit.* pag. 294. col. 1. (5) *Gattola. de Origin. Jurisdict.* pag. 208.

abbiamo premesso, sono in ciò infiniti e indubitabili gli esempi (1). E sono altresì triviali, ed infiniti gli esempi, che i monasteri fondati da' Principi, o anche da' particolari cittadini, quantunque popolati di monaci, e donati ed arricchiti di vasti fondi, colle clausole le piu efficaci a poter trasferire il dominio della cosa donata, restavano purtuttavia nel pieno dominio e possesso del fondatore, e de' dilui eredi, non acquistando la chiesa, il monistero, ed i monaci altro, che un *dominio utile precario* in una stabilita quantità de' frutti de' beni donati, senza che la proprietà de' beni donati si diminuísse punto nella persona del fondatore, e donante, e de' loro eredi.

E poichè questi monisteri quantunque fondati e dotati, e popolati di monaci, rimanevano pur tutta via nel vero ed effettivo patrimonio del fondatore, e di sua famiglia, quindi è spesso, come si è osservato, che divisa l' eredità in piu persone, si vede appartenere il monistero per diverse porzioni a diverse persone. Non rincresca vederne altri esempi, oltre i già veduti. Il monistero di S. Erasmo di Gaeta nel 1079 apparteneva per una porzione a Giovanni figlio di Ugone Conte. *Insuper tradidimus &c. tota & integra nostra porzione de Monasterio S. Erasmi*
Mar-

(1) Vedi presso 'l Gattola *Histor. Cassin.* pag. 83. col. 1. pag. 141. pag. 214. col. 1. pag. 215. col. 1. pag. 215. pag. 227. col. 1. col. 2. pag. 311. col. 1. pag. 321. col. 2. *De Origin. et progress.* pag. 157. col. 2. pag. 170. col. 2. pag. 208. col. 1. & 2. etc.

Martyr Christi, quod situm & constructum esse videtur in civitate Formiana &c. (1) E' da rifletterfi sulla donazione, che Azolino figlio d' Iperino fece nel 1020 in Teramo d' una quarta parte d' una sua chiesa, perocchè dopo aver adoprato le formole, che piu valessero a poter trasferire il dominio, conchiude!, *et ipsa suprascripta quarta porzione de ipsa ecclesia oportum fuerit bindere, et donare, aut concambiare non abeat licentia et potestate nec bindere, nec donare, nec concambiare se a meis heredibus ec.* (2). Vale il dire, che malgrado la donazione, ch' egli faceva, il dominio e possesso della quarta parte della chiesa colla quarta parte de' suoi beni dotali, rimaneva in suo potere, e passar doveva in potere de' suoi eredi. Deodato figlio di Riccardo nel 1046 dona a S. Pietro d' Avellana *medietatem de una mea ecclesia* (3). Chi desidera infiniti esempj che dimostrano il vero dominio, che continuò ne' fondatori, e loro eredi, delle chiese, e monasterj, divisi in due e piu porzioni tra i *coeredi*, ne refterà largamente satisfatto, se rivolga le opere del Gattola, le Cronache del Cassino, del Volturmo, di S. Sofia, ed altri monumenti di simil genere.

Non si tralasci però riflettere sull' istoria del monisterodi S. Paolo di Pontecorvo. Nell' anno 998, o 999, *Guido domini providentia Comes hujus civitatis Pontecorbu*, figlio di Atenolfo Conte,

(1) *Histor. Cassin. pag. 268.* (2) *Eod. pag. 141.* (3) *Ivi pag. 240. pag. 268. col. 2.*

te, e nipote di Atenolfo Principe, fonda il monistero, e l'arricchisce di vastissimi fondi, vi costituisce Giacomo in Abbate co' suoi monaci: dà loro le leggi: e per i fondi loro assegnati dice. *Sed hec nostra promissio permanente, & omnia que superius legitur in vestra, & de vestri Monachis, & de vestris successoribus, qui de vestra congregatione fuerit maneat in dictione, & potestate, & usque in sempiternum.* Ma soggiunge, che s' egli, o i suoi eredi vogliano traviar delle promesse, abbiano a pagarne il fio con sborsar *auri obrizi libre mille.* Profiegue. *Interdum autem & hec promittimus, ut si quod non optamus eveniat, ut (quod) sive vos aut de vestris monachis exire cum omne vestra mobile, absque omni nostra contrarietate, vel de nostris heredibus (1).* Questo esempio basta da sè solo a convincer chicchessia, che le donazioni dirette a tali monisteri punto non trasferivano dominio ne' monisteri delle cose da' fondatori donate: e'l nostro Guidone usò la generosità co' suoi monaci di permetter loro l'uscita col *carroaggio, e samburro battente,* tostocchè egli, o i suoi eredi risolvessero altrimenti, e del monistero, e delle robbe donate.

(1) *Histor. Cassin. pag. 293. col. 1. & 2.*

CAPITOLO SESTO.

Si espongono le leggi langobarde : loro uso : e ragione del loro cambiamento : e disuso .

O R siccome per effetto delle naturali leggi de' langobardi , alcun langobardo non poteva disporre di qualunque si fosse parte del suo patrimonio in prò delle chiese , nè le chiese eran capaci di acquisto : volle dipoi il Re Liutprando soccorrere al genio della nazione , di già invasa dallo spirito del secolo . Io non saprei affermare con pari franchezza , come veggio aver fatto il mio conterraneo Giannone , se le leggi di Liutprando divenissero ugualmente leggi pe' nostri langobardi , fino al chè la potenza della nostra republica langobarda fu in piedi . Le vecchie carte che abbiamo , ci avvertiscono spesso dell' opposto , e da queste vediamo , che non prima dell' XI secolo comincia tra noi a farsi motto della legge di Liutprando . Queste istesse vecchie carte , quantunque dubbiose nella loro *autenticità* , sono pur tuttavia ottimi testimonj per l' uso delle leggi , colle quali si viveva .

Nulla però di manco , quantunque il Re Liutprando avesse abilitati i suoi langobardi a poter in certe circostanze disporre in prò delle chiese , e *delle loro anime* , ed indi il Re Carlo magno , secondando il genio della corte Romana , avesse vieppiù favorito l' interesse de' preti , con tutto ciò nel codice delle leg-
gi

gi langobarde vi ha tre leggi , dalle quali tuttociò , che finora detto abbiamo , apertamente fu dichiarato . La prima è questa . *Monasteria virorum , et puellarum tanquam in mundio palatii tutela esse noscantur , vel in mundio episcopi , seu reliquorum hominum , et distingat unusquisque , in cujus mundio sunt , ut regulariter vivant* (1) . Dunque i monisteri sì d' uomini , che di donne eran privi della *persona juris* . Il Mundualdo colle naturali facultà , di averli come suoi *pupilli* , aveva l' altra di dover loro far osservare le regole , e leggi loro prescritte . La seconda legge è questa . *De monasteriis , et Xenodochiis , qua per diversos Comitatus esse videntur , et regalia sunt , ut quicumque ea habere voluerint , per beneficium domini Regis habeant* (2) . Questo dritto di disporre de' proprj monisteri , come di un bene privato , che si apparteneva al Fisco , apparteneva benanche a' Conti , ed a' particolari cittadini : perocchè la legge doveva esser universale , ed i moltissimi esempli riferiti di sopra , ne convincono . L' altra legge così parla , *Statutum ut si quis liber homo per consensum episcopi ecclesiam in sua construxerit proprietate , Sortesque ab episcopo in ea fuerint consecrati , ideo non perdat suam proprietatem . Sed si episcopus voluerit , officium sacri baptismatis in suam ecclesiam transferat , ipsa vero ecclesia a qua transfertur , in constructoris maneat jure* (3) . Si adopera in questa

E 2

leg-

(1) *Cod. leg. langob. lib. 3. tit. 1. l. 19.* (2) *Ivi leg. 30.*
 (3) *Ivi leg. 47.*

legge la parola *Sortes* per *Sacerdos*: e chiaro si vede, che nè anche l'erezione in *titolo ecclesiastico* valeva a diminuire i dritti di proprietà ne' fondatori, e dotanti delle chiese.

Spiega però nettamente la natura delle cennate donazioni un Capitolo che Lotario I Imperadore, in qualità di Re de' longobardi pubblicò nella Real villa d'Olonna in Lombardia nell'anno 823. *Qua a liberis personis locis Deo dicatis conferuntur, liceat sibi usumfructum, & ordinationem earundem rerum, si aliter sibi placuerit, referbare* [1]. Per ben intendersi la ragione di questa legge, fia ben ricordarsi, che nella Gallia, indi Francia, l'uso delle leggi romane ebbe mai sempre fermo e costante piede: nè le leggi Saliche, nè le Ripuarie &c. valsero giammai qual dritto universale, in controposto del dritto romano. Riusciva strano a' Re Franchi longobardi, che in Italia, malgradochè si donasse un fondo ad una chiesa, o monistero, restasse purtuttavia quel fondo nel diretto, ed utile dominio del donante. Quindi Lotario perchè i suoi Franchi poteressero in Italia del natural dritto longobardo, registrò in forma di legge il vivente uso, che le donazioni, che si facefsero alle chiese, non dovefsero punto valere a spogliar del diretto ed utile dominio i donanti, a quali rimaneva sempre, e 'l frutto, e la libera disposizione, e tuttociò che altrimenti loro piacefse.

Fi-

(1) *Balut. Tom. II. pag. 321. Henman de re diplomatic. Imperator. T. 1. pag. 247.*

Fino al chè vissero tra noi le leggi langobarde , comechè il possesso de'beni presso i-privati cittadini fu tutto *precario* , come in altra nostr' opera noi dimostrassimo , quindi avveniva , che le *altra opera* chiese e monisteri fondati da' Principi , o da' privati cittadini , restavano con tutti i loro beni nel diretto dominio de' fondatori istessi , e de' loro eredi . Non è con ciò , che taluni privati cittadini non usassero talvolta d' una miscela di leggi , perocchè il dritto romano , che nella gente italiana ebbe mai sempre fitto il suo spirito , spesso valeva ad alterar lo spirito delle leggi langobarde . E quelle chiese , e monisteri , che dopo 'l perfetto stabilimento delle leggi romane tra noi , conservarono quelle tali deboli ragioni , che sù i beni , ne' secoli langobardi acquistati avevano , profittarono del ritorno delle romane leggi a segno , che convertirono in dominio *proprietario* quella debole ragione di profitto , che colla semplice qualità di *precario* avevano acquistata . Quindi è ancora , che vediamo , esser i monaci , e le chiese stati diligentissimi nel chieder sempre , e da' Principi , e da' privati istessi nuovi atti solenni di *conferme* de'beni , che giusta le carte , sembra , che già possedessero , con comprar costanti diplomi di *conferme* dagl' Imperadori , malgradocchè nostri sovrani effettivi stati non fossero : ma presso a' quali la falsa giurisprudenza di allora fe credere , che risiedesse l' *alto dominio* dell' Italia intiera .

Questo istesso aëreo possesso de' beni , nelle forme descritte , acquistato dalle chiese , e monisteri è quello , che la corte di Roma s' ingegnò di poi in cento guise far valer come vero , ed

effettivo. Tra' patti, che Alessandro IV propose nel 1255 a Edmondo figlio d' Errico Re d' Inghilterra, alloracchè pretendeva donargli il reame di Puglia, e di Sicilia, vi fu questo. *Univerſa inſuper Eccleſia de præſatis regno & terra, tam regulares, quam ſeculares, de plano ad omnia bona immobilia ipſis ablata, ſeu occupata ab aliis, in quorum poſſeſſione ipſas fuiſſe conſtabit, reſtituentur ad plenum: ſuper aliis vero de quorum poſſeſſione non ſtatim conſtare poterit, fiet eis abſque difficultate ac dilatione, juſtitia complementum* (1). Ma Clemente IV non fu contento di tal patto: egli volle da Carlo Conte di Provenza, che affinché le chieſe impoſſeſſar ſi poteſſero de' beni loro dotali, *ne autem ſuper iis rebus reſtituendis ingeri poſſit aliqua difficultas, deputabuntur a Romano Pontifice aliqui viri diſcreti, ad quorum mandatum & arbitrium jurium & rerum immobilium, & mobilium qua exſtant, reſtitutio plena fiat, ita quod ea, de quorum dominio vel proprietate, ſeu poſſeſſione notorium fuerit, ad eorum mandatum & arbitrium mox reddentur. In dubiis vero, per ipſos de plano, & abſque judiciſſi ſtrepitu veritas diligentius inquiretur. Sufficiet autem vocari Camerarium, vel Procuratorem, ſeu Ballivum, in cujus juſdiſſione, vel ballivia, ſeu territoria, bona de quibus agitur, conſiſtent, ad videndum jurare teſtes, qui in hujusmodi inquiſſione deponent* [2]. Avevano pe-

(1) Pen. Lunig. Cod. Ital. Diplom. tom. 2. pag. 919.

(2) Ivi pag. 961.

però le chiese ed i monisteri ben molto guadagnato, fin dal chè i Normandi si posero sotto la protezione pontificia : ma poicchè i Normandi non vollero punto abolir il dritto langobardo , che lo stesso Frederico II riconobbe qual dritto comune , quindi è che noi vediamo fin al secolo angioino vigilantissima la solerzia pontificia , perchè all' antica legge langobarda si rogliesse col fatto , ogni vigore .

CAPITOLO SETTIMO.

Offervanza , ed effetto del genuino dritto langobardo.

PEr la chiarezza intanto dell' argomento giova osservare sulle carte monastiche istesse del Cassino , quantunque di fede assai equivoca , un indicio della ragione di possedere ne' secoli langobardi . Gisulfo Duca de' nostri langobardi dice in un suo diploma , che nella fondazione d' un convento di Suore , detto *S. Maria in Cella* , ed indi in *Cingla* : *Convenerat inter Giselperto monacho B. Benedicti , & Deusdedit Abate de S. Johanne , ut cella S. Crucis cum diversa Territoria ibidem pertinentem , tam quod Anastasius presbyterum , qui antea ibi fuerat , acquisivit , aut emit , quamque quod Abas Deusdedit inibi aggregavit ad sanctum predictum coenobium venundaret . Sed dum nos obsecrasset , ut cum nostra fieret voluntate , atque tributa largitate , obvians ei Petrus Gastaldus noster , & contradicens dicendo , ut presbyter ille quoddam Anastasius advena fuerat homo , & quod acquiserat*

sub nostra potestate, post ejus discessum in nostra debuerat jura deveniret, et quia ex parte tam ipse, quam super et scriptus Deusdedit de illis emerat hominibus qui habuerant vendendi potestatem, sicut inquiserat Petrus, quod nos cum lege potueramus tollere, et cui volueramus dare. Sed opportune et importune petiit nos jam dicta Gifelpert in presentia Guindenario, et Granno fidelibus nostris, ut non ipsam causam exigere permetteremus &c. (1). Dunque un forestiere che acquistava beni nel dominio langobardo, tramandava al Fisco i suoi acquisti: e l' Abate Deusdedit quantunque avesse comperato da chi aveva la piena potestà di vendere, aveva acquistato pel Fisco.

Questo istesso Convento di Suore, conosciuto col titolo di *S. Maria in Cingla* fu fondato da Saraceno *Schuldais*, [o sia *Reverore. Ministro della Corte*], il quale poicchè non aveva figli, gli donò l' intiero suo asse. Ma Saraceno per poter ciò fare, ebbe a ricorrere alla grazia del Sovrano, il quale dispose, che la donazione doveste aver luogo dopo la morte di Saraceno, e di sua moglie, per i soli beni stabili, e mobili, ma non già pe' servi, e loro patrimonii, che dichiarò liberi dopo la morte di Saraceno, e di sua moglie: lasciando a Saraceno la libertà di alienare benanche ciocchè gli piacesse, vivendo, e contro l' istromento della donazione: e si riservò ancora il Sovrano di costi-

tuiti-

(1) *Dip. pen. Gattul. Histor. Cassin. Saecul. 3. pag. 27. col. 1.*

tuire a' servi di Saraceno il patrimonio da' beni istessi del loro padrone (1). Dunque il dominio de' beni, anche presso a' cittadini liberi, quantunque supremi ufficiali della Corte, era *precario* non meno ne' fondi, che ne' *femoventi*.

Il Duca Gisolfo aveva contribuiti seicento *solidi* per l' erezione di tal Convento: ma in un altro diploma dato alle monache Gausani Badessa, Pancrituda, e Gariperga Suore, dice averlo intieramente dotato dell' intiera sua sostanza con Scauniperga sua moglie, e disse che 'l monistero sarebbe in poter delle monache, *si recte, et caste vixeritis, et conver(averitis) [2]*.

Un' altro monumento stipolato sotto 'l principato di Grimoaldo ci fa veder in osservanza la legge istessa. Guaccone Gastaldo, figlio di Tatone, e pronipote di Mitolino, donò pressocchè tutta la sua robba al monistero di S. Benedetto di Benevento, il qual' era sotto l' obbedienza del Cassinese. Tralle cose donate furono, *pueros quinque clericos ad officium faciendum, & omnes servos meos qui in fuga vacati sunt in ipsa ecclesia offerri &c.* *Et cuncta que superius legitur tam Ecclesia, quam et res superscripta volo, ut post obitum meum sit in ordinatione monasterii S. Benedicti sito in Casino. Sic tamen, si parte Palatii, aut quispiam homo, aut parentibus meis taciti permanserint. Et ipsa ecclesia aut res de ordinatione S. Benedicti tollere non queserint,*
 & cun-

(1) *Diplom. loc. cit. pag. 27. col. 2. eund. pag. 27. col. 2.*

(2) *Diplom. pen.*

et cunctas res, quas super legitur, habeat ipsa mea ecclesia, quam edificavi, tantummodo si parte Palatii, aut quispiam homo ipsa ecclesia mea ad suam defensionem habere voluerit [1].

Dunque Guaccone Gastaldo, quantunque ufficiale della Corte, credeva che la dilui disposizione allora finalmente valer potesse, se il Fisco si stasse cheto, o se alcuno de' dilui congiunti, o altr' uomo estraneo non s'impoffessasse di fatto della dilui eredità. Egli donò i suoi servi fuggitivi, ed invitò il monistero Cassinese ad andarseli ricuperando, purchè il Fisco autorizzar non volesse il monistero di S. Benedetto di Benevento ad acquistarsi tutti i beni da lui donati. Tutto quest' atto chiaramente dimostra qual fosse il valore delle donazioni, che alle chiese si facevano, e 'l general possessò *precario* de' beni ne' privati cittadini, quantunque primarii ufficiali della Corte. Arechisio figlio di Gianniperto, e Minuta sua moglie avevan donati i loro beni nel contado di Tiano al monistero Cassinese, ma i monaci ebbero a ricorrere alle generosità di Landone Conte di Tiano nipote de' Principi Paldolfo, e Landolfo, acciò rinunciasse al proprio dritto, ed impetrasse loro da' Principi efficace grazia, *Propter quod sine herede (Arechisio, e Minuta) ex hac luce migraverunt, & secundum institutionem legis nostre langobardorum, ad potestatem nostræ sacri palatii debenerunt, de quibus petiit a nostra excellentia, ut firmitatis apices ibidem in eodem S. Monasterio fieri juberemus &c. (2).* 11

(1) *Gattul. De Origin. Jurisd.* pag. 19. (2) *De origin. & progress.* pag. 65. col. 1.

Il dritto di esiggerfi l' *escadenza*, o siano tutte l' eredità, delle quali si fosse mal disposto, o delle quali fatto avessero acquisto le persone proibite ad acquistare, formava uno de' fondi principali del publico erario: e questo lucro si riscuoteva da' Conti, da' Gastaldi, e da' Giudici, a' quali stavano date le Contee, i Gastaldati, ed i Governi. Quindi è che ne' diplomi da' Sovrani dati a' monaci, perchè posseder potessero le cose loro accordate, generalmente si legge, *ea videlicet ratione ea omnia que superius legitur in iam phato S. Monasterio concedimus habendi, ac possidendi in omni ratione, sicut superius legitur, absque contrarietate Comitum, Castaldei, Judicis, aut cujuscumque persone contradictione &c.* (1).

Abbiamo una donazione di Berteramo figlio di Albano, *actum in Penne* nel 991 diretta al monastero Cassinese, per moltissimi fondi, *mettā, terze, e quarte parti* di chiese, la quale è tutta appoggiata al fortuito accidente, se da' dilui eredi non sarà contraddetta (2). Ed allora le donazioni fatte in prò delle chiese avevan fermezza, quando le chiese, ed i loro beni rimanevano nel patrimonio de' donanti, e de' loro eredi. Quindi Adalberto figlio di Aczone nell' anno 1021 diceva, *Hoc sunt omnia ipsius rebus proprietatis meis, que mihi in hereditate, et ad meum conquistum habeo &c. et Valle cum porcione mea de ipsa ecclesia S.*
An-

(1) *Diplom. pen. Gattul. de Origin. pag. 63. col. 1. e fere.*
[2] *Pen. eund. pag. 85.*

Andree (1). Teuza figlia di Afredo, e nipote di Giovanni, tra i beni suoi ereditarij aveva nel 1036 una porzione della chiesa di S. Lorenzo, co' dilei beni, *cum cellis, et libris, et dotis, et omnia ornamenta ecclesiarum* (2). Uguale esempio, ci dà una carta del 1037. (3) Una contemporanea carta di Marino Conte, ed Obdulana Contessa di Trajetto dice: *Iserum damus et offerimus tibi totum et integrum nostrum monasterium vocabulo S. Martini cum omnibus suis paraturis, et codicibus, et cum terris, et vineis, et aquis molis, et cum peculeis majori, vel minori, et cum omnia, et in omnibus ad supradictum monasterium pertinentibus, et ipsam quartam partem de monasterio S. Martini de aqua mundula cum omnibus suis pertinentiis, et omnia, et in omnibus ubicumque, vel undecumque nobis pertinent, vel pertinentia esse videntur a jure parentum nostrorum etc.* (4).

Noi vediamo l'effetto che 'l ritorno delle leggi romane produceva in prò delle chiese in una *Notitia Judicati* del 1140. Gualtieri Conte figlio di Borrello, e nipote del nostro Oderisio aveva donato all' eremo di S. Nicola di Agnone la metà della chiesa di S. Marco: ed indi aveva donata l'intera chiesa di S. Nicola al monistero di S. Pietro d' Avellana. Maynerio, Matteo, e Guglielmo figli di Gualtieri si possedevano la metà della chiesa di S. Marco, come se mai donata non fosse. Fra

Mac-

(1) *Apud eund. De origin. pag. 109.* (2) *Apud eund. pag. 135.* (3) *Ivi pag. 140.* (4) *Ivi pag. 155.*

Maccabeo Preposito di S. Pietro d' Avellana ricorse al Giustiziere Ugone Conte di Molise , e fatto citar Maynerio Signore di Palena , Matteo , e Guiglielmo , ottenne la restituzione della metà della Chiesa di S. Marco , della quale s' impossessò Ruggieri Signore di Agnone col titolo di *Archigeronte* , ed il quale sembra benanche figlio di Gualtieri Conte . Ruggieri adunque quietò la fantasia di Fra Maccabeo con fargliene giuramento feudale . *Ab hac ora in antea ego Roggerius Archigeronta Anglonensis juro et ero directus fidelis Deo et huic S. Petro , de Avellana de medietate vestre ecclesie S. Marci , quod non ero in facta neque in consilio ut fieri debeat vel perfici possit , ut istud monasterium S. Petri de Avellana unquam sit , vel esse possit in perditio nec in dampnitate de ipse medietate ecclesie S. Marci nec de suis justitiis que per rationem per Curiam regalem vobis exinde reddite sunt* (1) . Ma Fra Maccabeo , che non riacquistò , che 'l nudo titolo , non avrebbe convenuto in giudizio i figli di Gualtieri , se 'l ritorno delle leggi romane non avesse dato un urtone al dritto langobardo .

Non vogliamo pretermettere un' altro esempio , che ci avvertisce del dritto de' proprietarj possessori sulle loro chiese , il quale ricaviamo da una Sentenza del 1175 , data dal Mastro Giustiziere Roberto di Loritello , in prò del monistero di S. Angelo di Varano . Raynaldo ed Alessio Signori di Troja obbligavano i mo-
na-

(1) *Pen. Gattul. Histor. Cassin. pag. 247. col. 1.*

naci, e gli uomini della Badia a pagar loro quelle somme che richiedessero, servirli, e far tuttociò che piu loro piacesse. Ed allora Raynaldo ed Alessio si avevan tolta *crucem argenteam, calicem, & turibulum argenteum, & omnes relas pallii, & unam dalmaticam, & pro eorum utilitate, & arbitrio dederunt*. Richiesti Raynaldo ed Alessio dal Mastro Giustiziere del fatto, risposero, che tutto era vero, e che ciò avevan fatto, perchè *usi essent jure sui*: ma poicchè non vollero provare tal loro dritto, ebbero sentenza di dover lasciar in pace per l' avvenire quel monistero (1). Non avrebbe così deciso il M. Giustiziere un secolo prima: ma sotto il buon Guglielmo i monaci e le chiese presero grande vantaggio. L' affare però non restò sul piede stabilito dal M. Giustiziere, perocchè i Signori di Troja, e nel 1205, e nel 1223 concordarono co' monaci le prestazioni, che 'l monistero di S. Angelo in Varano loro dovesse (2).

CA.

(1) *Histor. Cassin. pag. 42. col. 2. col. 1. & 2.*

(2) *Ivi pag. 143.*

CAPITOLO OTTAVO.

Natura de' monisteri fondati da' Signori, e da' privati cittadini, Si espone cosa mai valesse il donarsi tali monisteri, e chiese ad altro monistero: e specialmente al Cassinese.

○ R di questi monisteri così fondati, siccome con tutti i loro beni rimanevano nel patrimonio delle famiglie de' fondatori, è ben difficile definir la disciplina colla quale si reggesero. I fondatori spesso se ne caratterizarono come monaci, ed abbati, malgradocchè fossero laici, ed ammogliati: i monaci istessi non erano punto iniziati al sacerdozio: ed assai tardi ebbero gli abbati necessità di ordinarsi sacerdoti. I fondatori vi esercitavano non già i dritti del *patronato*, come dalle leggi ecclesiastiche lentamente furon dipoi disposti, ma vi esercitavano il pieno dritto *dominicale*.

Abbiamo di sopra riferita la natura costituita da Oderisio Borrello al monistero di S. Pietro d' Avellana. Non rincresca legger altro esempio dell' anno 1033. *Nantarus Sacerdos & monachus filius cujusd. Saniperti natus & habitator civitate Venafra, quia Deo juvante a suo fundamento construxi ecclesiam &c. in qua vero ecclesia congregavimus Fratres monachos, & ordinavimus ibidem priorem Fratrem Johannem nipotem nostrum. Non post multum vero tempus advenit ibi quidam monachus nomine Stephanus, & ipse Sacerdos, qui dum ibidem aliquantum tempus demoraretur,*
pla-

placuit suprascripto Johanni nepoti nostro, quam & aliis fratribus monachis, constituerent illum Priorem super se. Cum autem nobis insinuassent, & nobis placuisset ordinavimus illum Priorem in suprascripto loco. cœnobio S. Nazarii, & Celsi, &c. (1).

Da' quali esempj apparisce la ragione, perchè tali monisteri fossero effettivi beni, e fondi patrimoniali de' fondatori, giacchè nella loro erezioni l'autorità, e consenso del Vescovo non vi aveva parte veruna, nè avevan di ecclesiastico altro, che 'l puro nome.

Il donarsi poi, e l' offerirsi tali monisteri al gran monistero di Montecassino, o ad altre chiese, non produceva già la destituzione dell' Abbate, e de' monaci del monistero donato, com' erroneamente taluni si persuasero, ma semplicemente quella famiglia monastica donata, diveniva sottoposta all' autorità dell' Abbate del Cassino, il quale costantemente convertiva la carica di Abbate in Prepositura. Dimodocchè avendo per l' addietro la famiglia monastica la libertà d' eliggersi l' Abbate, giusta la volontà del padron proprietario del monistero, perdeva direttamente, o indirettamente tal preggio, e riceveva il Preposito dall' Abbate Cassinese, come ne sono gli esempj ne' monisteri di S. Pietro d' Avellana, di S. Eustazio di Pietrabbondante, e di altri moltissimi, riferiti dall' Abbate della Noce, e dal Gattola. E l' Abbate Cassinese dava il diploma dell' *investitura* al nuovo Preposito da

(1) *Ivi pag. 213. col. 2.*

da esso lui costituito, riscuotendo dal novello feudatario il *giuramento di fedeltà* feudale. E così ancora molto meno il Cassino acquistava dritto, o profitto alcuno su i beni del monistero offerto, o donato: perocchè continuava il padron diretto a possederli, come se nè al suo monistero, nè al Cassino, col suo monistero, fossero stati mai offerti, o donati.

Da ciò dipende la ragione perchè i Cassinesi di tutte queste infinite donazioni di piccoli monisteri, e chiese, ch' ebbero, e da' Principi minori, e da' privati cittadini, chiedessero dipoi cotante conferme, e da' Re, e dalla corte di Roma: perocchè da que' due fonti, creduti allora ugualmente valevoli, furon persuasi, poter acquistar quel dritto, che da' *donanti* punto non fu, nè poteva esser loro trasmesso, sulle robbe de' monisteri, e chiese donate. Ebbero i Cassinesi ne' secoli che seguirono a fatigar ben poco, per far spopolare di monaci i cotanti monisteri loro donati, per goderli dipoi delle abbandonate chiese, come di fondi loro commendati, onde a piacer loro in cento e mille guise in gran parte ne disposero.

Basti aver accennate in brieve le cose finora dette, delle quali bisognerebbe affai piu dirne. Pel nostro bisogno, giova per ora seriamente osservare, che ne' monisteri che da' Principi si possedevano, si esercitavano tutti que' dritti, che appartenevano a' beni proprj liberi, costituendov' il donativo della deflorazione, il dritto della quarta *uxoria*, il dritto ereditario ne' figli, ed ogni altro universal dritto, come se que' beni dalla mano del legittimo proprietario possessore non fossero punto usciti.

Questo nostro monistero di S. Giovann' in Verde, dapoicchè i Signori Sovrani del Contado di Sangro, per l' erezione del regno, divennero feudatarj, passò insieme col feudo tra' beni patrimoniali del feudo istesso, fino al chè la corte di Roma nell' anno 1473 non vi ebbe distese le mani. Abbiamo noi rinvenuti nella deserta chiesa di S. Giovanni sull' architrave lo scudo de' Caldora, che col Contado di Trivento lungamente ebbero in feudo Pescopennataro. L' Illustre Signor Primario D. Filippo Caracciolo si compiacque farlo esemplare, e dipingere nell' elegantissima pianta da lui formata: e volle da' testimonj appurare, che non era gran tempo, che quello scudo fosse precipitato dal sito, ov' era, in terra.

CAPITOLO NONO.

Si esamina il vero spirito delle donazioni dirette alle chiese, e monisteri: e delle donazioni delle intere chiese, e monisteri ad altro ragguardevole monistero.

OR dall' enormi pene, che i donanti s' imponevano, se mai non osservassero le promesse, siccom' egli è certo, che le chiese, e monisteri non ne profittaron giammai, forge chiarissimo argomento, che le donazioni, che alle chiese si facevano, non producevano affatto, nè la traslazione di dominio, nè il possesso effettivo de' beni: ed in buon senso, altro non significavano, che il sottoporfi que' tali fondi alla protezione del Santo,

to , e della chiesa , per dover contribuire all' alimento di que' tali monaci , e sostegno di quella tal chiesa ; senzachè ed i beni donati , e le chiese istesse uscissero di mano de' fondatori , o donanti . Merita esser veduta una carta di Richerio Abbate del Cassino del 1045 , perocchè nettamente dichiara il vero senso delle sì larghe donazioni . Rolando figlio di Ottone , Rolando figlio di Ferraccio , ed Ottone , e Tederico figli di Mainardo , feudatarj del Contado d' Ascoli , possedevano diece feudi , quattro de' quali diconsi *Castelli* , de' quali fecero piena donazione al monistero del Cassino . *Nunc autem poscentes nostram excellentiam hii suprascripti &c. ut faceremus illis aliquod scriptum &c. Idrico firmamus vobis suprascripti &c.* conchiudendo , che al monistero resterebbe l'alto dominio , senza poterlo distrarre , o in tutto o in parte , non concedere a censo , non permutare &c. , ma che la robba donata restava tutta in mano de' donanti stessi (1) . Dal qual atto , benche nella sua *autenticità* assai dubbioso , per un titolo d' *eccellenza* , che si dà l' Abbate , proprio del solo Sovrano , si vede pur tuttavia nettamente , che l' offrirsi al Cassino , altro non significava , che metter la propria robba sotto la protezione della potente mano di quel monistero , garantito dagl' Imperadori , e da' Pontefici , e da sè stesso forte abbastanza , per potersi far ragione .

Inoltre è da rifletterfi , che se queste donazioni fossero state vere

[1] *De Orig. pag. 145.*

donazioni traslative di dominio, ed *utile possesso*, uopo farebbe il dirsi, che que' generosi donanti si costituïssero nella vera e positiva mendicITÀ, o nella necessITÀ di vivere di ladronecci, quando si vegga, che spesso si donava tutta la propria robba, com'è nella donazione di Gisolfà Contessa figlia di Attone Conte del 997 (in circa) (1): di Raniero del 1000 (2): di Albone figlio d' Adelmanno del 1021 (3): di Adelperto figlio di Aczone dell' anno 1021 (4): di Ugone figlio di Docibile del 1040 (5): di Tetmaro figlio di Giovanni del 1049 (6): di Trasmondo figlio di Ottone Conte del 1085 (7): di Tederio Bonacto figlio Mainardo del 1045 (8): di Paldo Conte, e di Maria Contessa del 1064 (9): di Giovanni Scinto Conte, figlio di Landolfo Conte, del 1065 (10): di Azzone figlio di Azzone di Marfi del 1072 (11): di Sansone figlio di Adalberto del 1080 (12): di Berardo Conte, figlio di Berardo Conte di Marfi, del 1048 (13): di Altegrima Contessa del 1096 (14): e di altre moltissime di tal genere. O pure se si rifletta, che picciolissimi Principi, come furono i nostri Conti di Sangro, spesso donano vaste contrade, e molti, e vasti feudi, si deve conchiudere, che

(1) *Histor.* pag. 106. col. 1. (2) *De origin.* pag. 102.
 (3) *Eod.* pag. 108. (4) *Ivi* pag. 109. col. 1. (5) *Eod.*
pag. 128. (6) *Histor.* pag. 83. col. 2. (7) *Eod.* pag.
 191. (8) *Ivi* pag. 196. col. 1. (9) *Ivi* pag. 168. (10) *Ivi*
pag. 169. (11) *Ivi* pag. 180. (12) *Ivi* pag. 182. col. 1.
 (13) *Ivi* pag. 195. (14) *Ivi* pag. 212. col. 2.

che costoro fossero verisimilmente folli : perocchè si dovevano ridurre all'ultima povertà , se veramente avessero donato , in senso del dritto romano , que' vasti loro beni , e l'intero loro padrimonio . E sarebbe vero benanche un altro assurdo , cioè che tutto il suolo di questa parte d'Italia , tutto , e tutte le terre , e castelli , tutto intieramente alle chiese , ed a' monisteri si fosse appartenuto . Ma poicchè queste tali donazioni non furono , che mere *finzioni di legge* , ed altro non producevano , che 'l' metterfi que' tali fondi sotto la protezione del Santo , con un contributo volontario , di doverfi da que' tali fondi prestar il solo alimento a' monaci , che tutti dipendevano dal governo e disposizione del fondatore : quindi è , che noi vediamo , che questi tali monisteri , e chiese erano tra' beni patrimoniali delle famiglie de' donanti , de' fondatori , e de' di loro eredi .

Nè tralasciar si deve l'argomento , che surge dalle deboli prestazioni , che le chiese riscossero dipoi da' molti poderi , de' quali acquistarono il vero dominio , mercè la mano , che diè loro la corte di Roma , il favore de' Normandi , il dritto romano : e piucchè altri , l'estinzione de' diretti Signori delle chiese , e monisteri stessi . Se i Langobardi fecero mano bassa sul nobile popolo italiano , non fecero di meno i Normandi sul nobile popolo langobardo . E que' Signori langobardi , che seppero unirsi a' primi Normandi , soggiacquero dipoi insieme co' più grandi Signori Normandi all'universal' eccidio , ch'Errico VI ne fece . Ond'è che dell' illustre sangue langobardo , e normando ,

fu salva appena quell'a debole oscura parte , che non seppe far ombra alle gelose dell' Imperador Errico. Questi universali eccidj furono gli accidenti i piu fortunati per le chiese , e monisteri . Ma poicchè le chiese , e monisteri andarono ad impossessarsi di beni , che non mai posseduti avevano , ebbero perciò ad usane della piu sopraffina destrezza , in non disgustar coloro , che o per dritto di *addizione alla glebba* , o per que' dritti delle *colonie servili langobarde* , o per i nuovi *titoli* , che da' *Sovrani* acquistati avevano , o per i dritti di *cittadinanza* , o anche per dritto della forza , possedevano già que' beni stessi . Quindi è che vediamo esser le chiese , e i monisteri contenuti in esigete da' vasti fondi destramente conquistati , prestazioni cotanto lievi , che ben si vede , non aver i monaci avuto coraggio di conservar altro , che que' pochi alimenti , che nella loro origine prendevano dall' arbitraria mano de' veri diretti Signori . Di ciò ne abbiamo infinite riprove nelle carte del Cassino , del Volturmo , e di S. Sofia . Il nostro monistero del Verde ne porge benanche un argomento .

Ma ritornando al proposto argomento , diciamo , che benchè noi ci abbiam proposto non voler ragionare , che de' soli monisteri , e chiese minori , dipendenti da' loro fondatori , e sostentatori , ci vediamo però nella necessità di uscir di strada , per giunger nettamente alla cognizione del vero , ed intender il vero spirito di sì enormi donazioni . Il Muratori in varii luoghi delle utilissime e dotte sue opere rileva , quanto in que' secoli infelici fosse instabile la ragion di possedere , perocchè l' unica vera legge erasi la ragion della forza : nè tra i modi

ci-

civili per conservars' i beni conquistati eravi modo piu efficace, che quello di' riconoscerli come donati in ragion *precaria* da una mano potente. Quindi i cotanti ricorli a' Principi potenti, per ricever *conferme*, ed *investiture* di ciocchè già si possedeva. Questa fu la ragione delle *investiture*, che i nostri Normandi andavano a chieder al Papa, il quale per l'estinzione degl' Imperadori Franchi-Germani, e per lo attenuamenro del dominio Greco in Italia, era allora il Principe il piu potente, e creduto il piu legittimo.

Il monistero del Cassino fin da pochi anni dopo la sua erezione era già divenuto una *casa* oltremodo ricca, perocchè i monaci fin dalla istituzione *Cassinese*, non altrimenti vi erano stati ammessi, che portando ciascun seco loro il proprio padrimonio (1), del quale morendo il monaco, il monistero restava erede. Nell' anno 1028 Teobaldo Abbate del Cassino dice, *declaro quia predictum monasterium nostrum in multis ditatis habet de rebus & substantiis, inter quas habet tres pecie de terris &c. pertinentes predicti monasterii per cartam offerionis, que offeruit Aquino cujusdam Sapatini abiator in suprascripto Aquino, quando se monachum fecit in jamdicto monasterio &c.* (2). Tutti questi fondi cosi acquistati dal monistero, dapoichè la verace ragione di possederli era molto vacillante, fecero a' monaci dar

(1) *Murat. Dissert. Ital. Diss. 76. pag. 73. col. 2.*

(2) *Histor. Cassin.*

fuora que' piacevoli diplomi di Giustiniano , e di Tertullo , ed indi di cotanti altri Principi . La fiode monastica fu una *fiode buona* . Tanto egli è vero però , che nel secolo decimo , ed undecimo era questo monistero divenuto *persona assai potente* , e direttamente protetta dagl'Imperadori , da' Re d'Italia , e da' piu grandi Principi d'Italia . Ecco il perchè ciascuno correva ad offrire tutto il suo a questo gran monistero : come i nostri Normandi offerirono , e la Puglia , e la Sicilia al Papa . Il Muratori nella Dissertazione citata , comechè punto non ebbe sotto gli occhi le cose avvenute in questa parte d'Italia *cisiberina* , non seppe aggiungere alle cause delle cresciute dovizie alle chiese , queste , che noi rileviamo . Dall'archivio Casinese il Gattola ci ha date le carte di queste offerte , ma non ci ha date le contrarie carte , che dal monistero si davano in corrispondenza a' possessori . Noi abbiam di sopra fatta memoria dell'atto de' *feudatarj Ascolani* . Siasi ora permesso riferirne un altro piu chiaro esempio .

Nell'anno 1032 Rainburga Badessa del Convento di Suore di S. Maria di Fermo , *per consensum da Sororibus ancillarum Dei* , dona il suo monistero con tutti i moltissimi beni del monistero , che spiega minutamente , al monistero del Cassino : *In tali autem innoce dedi ego suprascripta Rainburga ipse suprascripte castella , & omne ipse suprascripte rebus in ipso monasterio S. Benedicti , quod non habeatis licentiam , nec potestatem vos suprascripto Albas , nec posterisque successoribus tuis omne ipse suprascripte ecclesie , & ipse suprascripte castella , et ipse suprascripte rebus , nec vendere ,*

nec

nec donare, nec concambiare, nec per nullum ingenium interius potestatem dare nostra congregatione ad iusta causa faciendum, & si vos suprascripto Abbas, vel posterisque successoribus eius ipso suprascripto tinore non serbaveritis omnia superius legitur, quod ego suprascripta Rainburga, & posterisque successoribus meis ipse ecclesie, & ipse rebus abeamus licentiam reprehendere, & habere tute, quomodo nos antea abuimus (1). Per quanto barbara fosse questa scrittura, ci vuol poco ad intendere, che le Suore di Fermo, altro far non vollero, che accantonarsi sotto l'ombra del Cassino, senza punto spogliarsi de' loro beni, de' quali viver dovevano, cosicchè la proprietà de' loro beni, in *astratto*, dovesse sempre rimanere pressò al Cassino.

I figli di Oderisio Borrello avevan donati a S. Pietro d' Avellana otto castelli, tra' quali fu Pescocostanzo. Nella divisione de' beni di Oderisio Borrello, Pescocostanzo si appartenne a Giovanni, indi al di lui figlio Gualteri, e dipoi ad Ottone figlio di Gualtieri. Abbiamo il giuramento di fedelà feudale, che Ottone nel 1108 fece al Proposito di S. Pietro d' Avellana, senzacchè promettesse prestazione veruna (2). Così vediamo ancora nell' anno 1181 possederli da Tancredi, e da Raynaldo suo nipote con ugal dritto il Castello di Capracotta, malgradochè i figli di Oderisio Borrello donato l' avessero al monistero di S. Pietro d'

[1] *De Origin. pag. 129. col. 1. et 2.* (2) *De Origin. &c. pag. 228. col. 2. Registro Petri Diacon. n. 495. pen. Gattul. pag. 179.*

d'Avellana . Erano Tancredi e Raynaldo della discendenza di Oderisio Borrello (1).

In Bagnuoli era un antico monistero sotto 'l titolo di S. Benedetto *de yumento albo* : circa l' anno 1070 erano in quel monistero due Abbati : questi col consenso dell' intera congregazione monastica donarono l' intiero monistero con tutti i beni del monistero, al monistero del Cassino (2). Ma nè il monistero Cassinese, nè l' abbate vi ci acquistò perciò cosa veruna : come da' monumenti , che lo stesso P. Abbate Gattola ha pubblicati : che anzi in alcune liti, ch'ebbe questo monistero nel 1280 col Vescovo di Trivento , ed indi nel 1332 coll' Arciprete di Civita nova, l' Abbate del Cassino non vi prese parte veruna [3].

Negli anni 8 di Pandolfo e 12 di Landolfo, Adelferio Conte con Adeleida Contessa, *declaramus nos habere unum monasterium vocabulo S. Eustasii, qui est constructum in proprio territorio nostro, del quale fecero donazione al monistero Cassinese, descrivendo uno per uno i beni da essi loro donati a S. Eustasio, e conchiusero, nec nobis Adelferi Comiti, & Adaleire, & Adeltrude Comitisse neque heredibus nostris, neque ulli hominum nullam exinde reservavimus portionem &c.* profeguendo ad aggiungere le clausole le piu proprie, perchè quella donazione significasse

tra-

(1) *Histor.* pag. 244. col. 1.

(2) *Hist.* pag. 207. col. 1

(3) *Ivi* pag. 208 et 209.

traslazione di possesso, e dominio (1), e significasse, che veramente que' tali beni dotali di S. Eustasio fossero tutti proprij del monistero. Svela la verità nascosta in questa carta un istromento del 1266 fatto da Adenolfo *de stipite, domina Thomasia uxor ejus, Floresia filia ipsorum, & Rogerius frater ejus*, nel quale si dice, che 'l monistero di S. Eustasio quantunque suddito al monistero Cassinese possedeva gli antichi suoi beni, ma che li possedeva in modo, che quasi poca parte gliene spettasse, onde Adenolfo *bona nostra &c. tacitum dimittimus in perpetuum omne jus, et omnem partem, omne redditum, omne servitium, tam personale, quam reale, et omnem conditionem quamcumque, et quaecumque nos, vel antecessores nostri receperunt, exegerunt, & habuerunt per se de jure & de facto &c.* (2).

Tutto lo stesso avvenne nel Monistero di S. Magno di Fondi, com'è espresso nel generoso istromento, che a quel monistero fece nell' anno 1176 Riccardo Conte di Fondi (3). Marino Conte di Traetto, ed Obdulana Contessa donarono al Monistero del Cassino la quarta parte del Contado di Traetto, che loro apparteneva (4). Desiderio abbate del Cassino nell' anno 1066 spedì un editto, con cui impossessandosi del feudo, accordava molti favori a' Trajettesi, e si costituiva talune decime, e per-

(1) *Ivi* pag. 216. (2) *Eod.* pag. 216. col. 2. (3) *Histor. Cassin.* pag. 260. col. 1. (4) *De origini & progress.* pag. 157. col. 2.

e prestazioni (1) . Marino però ed Obdulana due anni dopo avvertirono l'Abbate, che non era egli nel caso di poterli costituir decime di porci, ed altre prestazioni, come fatto aveva, perchè avevano donata la loro quarta parte del Contado di Traetto, *ea tantum ratione, ut nulli servicium exigant tui Rectores ab abitantibus in supradicta civitate, & castellis, nisi qualiter antiquitus soliti sunt facere nobis, ita tamen ut qui cum caballo servire consueti sunt, ita perpetuo jure, & sanctissimi jam supranominati tui cenobii deserviant, & qui cum bove, similiter faciant* (2) .

Sette antiche carte del 1018, 1022, e 1023, che riguardano il monistero di S. Giovanni in Teramo, dimostrano nettamente, che malgrado le ampie donazioni, che quel monistero ottenute avesse, malgrado le sette donazioni, che dell' intiero monistero furon fatte al Calsinese, restò purtuttavia costantemente quel monistero in mano de' padroni proprietarj, diviso, e suddiviso, fino al chè da' medesimi se ne disperdesse la robba, e'l monistero [3] .

Spiega meglio che altri ciocchè noi diciamo, il monistero di Suore di S. Salvatore in Tabe . Era già questo monistero con tutti i suoi beni stato donato al Calsinese, onde fu che nell' anno 1005 Giovanni Abbate del Calsino concede a Rocca, ed a tut-

(1) *Ivi pag. 168. col. 1.* (2) *Ivi pag. 193. col. 2.*
 & 164. col. 1. (3) *Eod. pag. 321. col. 1. ad 324. col. 1.*

tutte le Badesse che a lei succederebbero, il monistero istesso, con tutti i di lui beni, che distintamente descrive, proibendo a Rocca, ed alle succeditrici Badesse ogni libertà di vendere, alienare, cambiare, perocchè la proprietà sarebbe sempre del Casino: e dice solo averne concesso l'usufrutto perpetuo, per cui ne avea ricevuto da Rocca *de tua movilia balsentes soli sexaginta, quod nos recepimus ad nostri monasterii racione &c. Actum in Pinne* (1). Da quest'atto ciascun intende, che l'istromento fatto dall'Abbate Giovanni fu una scrittura, per smentire l'atto della donazione di questo monistero, ch'era fatta al Casino, e far insieme al monistero goder la protezione Casinese. Ed in fatti negli anni 1021, e 1059 il monistero di S. Salvatore acquista da Adelberga, e da Gisone altri fondi, ed in ambe le carte dicesi, che questo monistero era *cella* del Casino, ch'era il vocabolo, per spiegarli la protezione, che godeva (2): ma i nuovi doni si diriggono a dirittura al monistero di S. Salvatore. Di queste finte donazioni di monisteri al Casinese ce ne ha infiniti esempli (3).

Nell'anno 1120 Sparano Abbate di S. Martino d'Arce con Sparano Sacerdote suo nipote dona al monastero Casinese il suo monistero *cum omni suo beneficio, & quod modo habent, & quod adhuc in antea ibi Deus largitus fuerit*, e dopo
aver

(1) *Ivi pag. 324.* (2) *Ivi pag. 325* (3) *Ivi pag. 313. 314.*
& fere.

a ver scritte le formole le piu ample traslative di dominio e proprietà , conchiude così , *Unde dominus Gerardus Abbas [del Cassino] una cum consensu & voluntate totius congregationis concessit , ut nobis qui supra nominati firmiter teneamus & possideamus supradictum monasterium absque omni contrarietate prelibati Monasterii S. Benedicti , & de suis rectoribus (1).* Dunque la donazione altro non fu , che accostarsi sotto la protezione del Cassino .

Abbiamo un istromento rimarchevole di donazioni , che Leone figlio di Sassone di Pontecorvo fece al monistero di S. Benedetto di Bagnarola di proprietà di Giovanni d' Ifernìa , negli anni 35 di Pandolfo V , e di Landolfo suo figlio , Dice Leone , *offerò omne rebus & substantiis meis mobile & immobile , paterna & materna substantia in monasterio S. Benedicti , qui est situs in loco qui dicitur Banlarola , & est sub potentia Domini Guidonis Caputi , quem preeſt modo ibidem Abbas dominus Johannes presbyter & monachus &c.* siegue la descrizione de' beni , e conchiude , *unde de predicta substantia , & rem que offerò & trado in predicto Monasterio , nec mihi qui supra Leo , nec ad meos heredes , nec alicuius homini nulla exinde reservavi , vel dico remanere .* Ma tutte queste belle espressioni erano finzione di legge , perchè Leone soggiunse . *Sed tantum excepto mihi reservo ipsa rem superscripta actuali usu , ut perfruar ipsam ego qui supra Leo cunctis die-*

(1) *Histor. Cassin. pag. 414. col. 1. & 2.*

diebus vite mee , & meis heredibus cunctis diebus vite eorum ; & ego & meos heredes seruiam ad predicto monasterio , & ad ejus rectoribus , sicut decet seruire homo ad rex suum terrenum , usque hoc predicta offerfione , atque tradiciono in nostris frnacionibus tenere voluerimus (1) . E tale è per lo appunto il vero spirito di quelle cotante enormi donazioni , che leggiamo nelle vecchie carte , nelle quali soventi leggiamo in un aspetto di perfetta donazione ciocchè in verità fu ben altrimenti . Così benanche intender si deve una enorme donazione , che nell' anno 1004 Trasmondo chierico e Conte con sua moglie Armelda , fecero alla loro chiesa di S. Nicola in Teramo , alla quale diedero il loro vastissimo padrimonio *ad proprietatem possidendam* (2) : le quali parole *ad proprietatem* costantemente usate nella carta , avvertiscono abbastanza , che 'l possesso della robba non uscì mai loro di mano .

Quanto egli però convenga caminar col piè di piombo con queste antiche carte , ed esser prevenuto , che altro dicano in iscritto di ciocchè fu in vero , si dimostra da un diploma di Pandolfo Conte del 1091. Pietro Diacono ci avvisa (3) , *Similiter Pandolphus de Presenzano obtulit B. Benedicto partem suam de castro Miracula , et Bantra Comitale , et S. Salvatoris in Cucuruzo cum*
unio

(1) *Histor. Cassin. pag. 265. col. 2.* (2) *Ivi. pag. 196. col. 1. 2. & 197. col. 2.* (3) *Chron. Cassin. lib. 4. cap. 12.*

universis pertinentiis illorum , pro qua etiam re Abbas Oderisus nonaginta sex libras ei contradidit : senza dirci , se libre di argento , o d'oro . Ma nel diploma di Pandolfo si legge l'opposto , perocchè dice quel principe , ch' egli per redenzione de' suoi peccati dona al Cassino inclite , cioè le intiere, duo castella qua fuerunt infra fines de Comitatu Teano , que modo esse videntur infra fines de suprascripto monasterio , primo castello qui nominatur Mirtula , secundo castellum Rocca , que nominatur Bantra , quod videlicet castella antiquitus intra possessionem ejusdem monasterii situm esse dinoscitur . E nel diploma prosiegue sempre con espressioni , come se que' due castelli fossero altra fiata appartenuti al monistero , ed alcun de' suoi maggiori se li avesse ritolti : senza punto far motto , ch' egli ne possedeva la sola quarta parte , che venduta aveva per novantasei libre d'oro . Crediamo che le 96 libre che cenna Pietro Diacono , fossero di oro , perchè nella pena che Pandolfo si costituisce in fine del diploma , si parla di mille libre d'oro (1) .

Non rincresca riflettere full' esempio che siegue , benche d' epoca posteriore a quella della quale trattiamo . Riccardo II Principe di Capua nell' anno 1104 dona *oppidum Pontecurvi* al monistero del Cassino *interventu Roberti Comitum mei dilecto fidelis , atque consanguinei* : e' l diploma è concepito in modo , che sembra dettato dalla nostra Cancellaria del XVI secolo (2) , esprimen-

(1) *De origin. pag. 206 col. 2. Progr. pag. 233. col. 2.*

(2) *De Origin. &*

mendo il Principe , ch' egli dona quel castello , per seguir le tracce di Riccardo suo Avo , e Giordano suo padre , larghi donatori alle chiese . Ma l' Abbate Oderisio , a cui la donazione fu diretta , lasciò scritto nel suo *Regesto* : *Convenientia quam feci cum Jordano Pinzast de medietate Pontiscurvi , quod Castrum Robbertus Comes nostro cœnobio vendidit pro libris quingentis , & Principibus Roberto , ac Riccardo propter hanc rem dedimus libras 290 , & ipsi quidem supradictò Jordano Pinzast , quoniam secundum virem suam de hac causa adjuravit nos , dedimus libras centumviginti , simulque investivimus eum per annulum aureum de medietate Pontiscurvi in vita sua &c. Insuper autem dedimus unam domum illi cum molendino in S. Germano , & quindecim homines &c.* (1) Giordano Pinzast però ebbe la metà di Pontecorvo per sè , e per i suoi figli (2) : se non ch'è Riccardo dell' Aquila si prese poco dopo Pontecorvo , facendocene giuramento feudale all' Abbate del Cassino (3) . Intanto ciocchè leggiamo , e nel diploma di Riccardo , e nel giuramento feudale di Riccardo dell' Aquila non è vero , e ne svela la verità un istromento di donazione , che lo stesso Riccardo dell' Aquila fece al monistero del Cassino nell' anno 1149 , nel quale dice , *totum feudum meum quod tenuit Jordannus Pinzast*

G

in

(1) *Regest. Petr. Diacon. num. 633. pen. Gattul. pag. 224. col. 2.*
 (2) *Regest. Petri Diacon. pen. Gattul. pag. 255. col. 2.*
 (3) *Ivi pag. 226. -*

in civitate Pontiscorvi, scilicet domos, villanos, terras cultas, & incultas, vineas, arbores fructiferas, & infructiferas, ecclesias cum omnibus possessionibus earum &c. sicut a predicto domino Raynaldo Abbate cui pro pretio viginti quinque librarum denariorum Papiensium, quod feudum predictus Abas emerat a Guilielmo filio predicti Jordani. &c. (1).

Riflettasi ora in quanti errori sarebbero per menarci le cennate carte. Il diploma sembra, che dica donarsi la città di Pontecorvo, quandocchè parla di un feudo di terre, uomini, case, e chiese, site in Pontecorvo: Parla di donazione, allorchè si trattava di compra e vendita: L' investitura feudale di Riccardo dell' Aquila parla di concessione *gratuita*, ed era un effetto di compra. Finisce l'istoria col vedersi nel Regesto di Guilielmo II presso 'l Borrelli, appartenersi Pontecorvo a coloro, che n' erano stati investiti dal Fisco del regno.

Nè deve trascurarsi di riflettere, che in molte di tali carte nettamente si parla di donarsi la sola *proprietà*, e punto non mai l' *usufrutto*, la qual cosa è chiara, e costante nelle carte del Cassino, nelle quali si contenga donazione di chiesa, e monistero: perocchè, siccome non fu mai altra l' idea de' donanti, che sottoporre que' loro monisteri, e chiese all' autorità del Cassino, senzachè punto que' loro monisteri si distruggessero, e diminuissero, quindi si donava al Cassino la sola proprietà in astratto,

co,

(1) *Ivi pag. 256. col. 2. & 257. col. 1.*

to . Giova riflettere su ciocchè si contiene in un diploma del 1065 di Giovanni Scinto Conte di Pontecorvo . Questi dona al monistero Cassinese alcune sue chiese co' loro beni dotali , ch' esattamente descrive , concedendo all' Abbate la libertà di *ven- dere , commutare , e far della robba donata ciocchè piu gli pia- cesse* : ma si riserva nel caso che la bisogna lo esigga , tuttociò che uopo gli sia per vivere , vestirsi , e farsi servire , per sé , per Alfarana sua moglie , per i due suoi figli' Adenolfo , e Lan- dolfo , e per Buonuomo figlio naturale di suo Padre : e con- chiude : *Et de jamdicto castello , de quam ea est portinentia de Pastina hoc reservo ad meos legitimos heredes ; se quaecumque adveniente tempore , ut talem habeant potenciam , ut emere possint ipsa mea pertinencia de supradicta castella quod offerri suprascripto venerabilis Abbas , vel ab ejus successoribus datur proinde supra- scripti filii mei in suprascriptum sanctum Monasterium libris duo- decim , sex libris de dinariis , & sex libris de alia eorum rebus , & dum date fuerint libris in suprascriptum Monasterium a supra- scripti filii mei habeant sibi & possideant ab inde anni tempore securo nomine quomodo ego sum tenui antequam cum offerissem &c. (1).*

Riflettasi dunque che le chiese di S. Angelo , e S. Biate , che Giovanni Conte donava , non dovevano distruggersi , che de' be- ni di quelle chiese voleva viverne coll' intiera sua famiglia , e

(1) *De Origin. & Progr. pag. 169. & 170. col. 1.*

(C)

che tutta la donazione si dovesse redimere con dodeci *libre di denari*, prezzo assai spreggevole, come può vederfi nel *Gloss. del Du Gange*. Vale il dire, che la donazione era tutta efimera: e che 'l Conte volle accantonarsi sotto l' ombra del Cassino, per poterfene sciogliere tostocchè gli piacesse. Del chè ben intende la ragione chi tenga presente il tempestoso stato di questa nostra parte d' Italia in que' secoli.

Dalle cose adunque finora rilevate, ben si vede che lungi dal credere all'esterior lettera de' diplomi, e carte langobarde, sembra indubitabile, che le donazioni, che i Principi, o i privati cittadini facevano alle chiese, e monisteri da essi loro eretti, punto vere donazioni non furono, ma un semplice arbitrario peso, che a que' tali loro fondi imponevano, per sovvenir di alimenti i monaci stabiliti in quelle loro chiese. Quindi vediamo queste tali chiese, e monasteri venderfi, e cambiarsi (1), come se fondi liberi proprj si fossero. E che 'l donarsi poi questi monasterj, e chiese al gran monistero Cassinese, altro non importasse, che sottoporre i monaci de' proprj monisteri alla disciplina ed autorità del Cassino, e 'l porre tutti quei loro beni sotto la protezione del potentissimo Cassino. Gli uomini variano da tempo in tempo di vestito, e di linguaggio, ma non mai d' interesse. Chiunque dona alle chiese, ha una ragione interna, per la quale non si crede legittimo possessore di ciocchè dona:

om-

(1) *De origin. & progr. pag. 117. col. 2.*

ond' ha timor di perdere ciocchè possiede . Or poicchè i beni donati alla propria chiesa , e monisteri restavano nel pieno diritto , ed usile dominio del donante , quindi era , che i fondatori delle private chiese , e monasteri , non si tenevano quieti nel possesso delle loro robbe , coll' averle semplicemente intitolate alle loro chiese , e perciò donavano *firmamente* quelle stesse loro chiese colle vastissime doti loro costituite , al Cassino , per guadagnarne la protezione .

Questa istessa protezione , che 'l monistero del Cassino dava a cotanti piccioli monisteri , divenne dipoi il verace fonte delle cresciute ricchezze nel Cassino istesso : perocchè i monaci , mettendo in opera le bolle de' Pontefici , e le carte *pompatiche* , che strappare avevano da' Re d' Italia , e da' Sovrani de' luoghi , colle quali questi *sfincero* proprietà di beni venivano al Cassino confermate , profittando della miseria de' secoli , pervennero spesso ad impossessarsi di ciò , che loro veracemente non fu mai donato . Così come i Pontefici presero impossessarsi del reame di Puglia , e di Sicilia , malgradochè i Normanni non intesero colle loro *investiture* far acquisto di altro , che della sola protezione pontificia , nelle fastose circostanze nelle quali erasi allora la corte di Roma , per la general miseria , e debolezza in cui languiva l' europa , scissa e dilaniata da per tutto . Questi istessi atti di protezione tutti uniformi a' nostri , diede allora la Corte di Roma , ed alla Moscovia , ed all' Ungheria , ed alla Danimarca , ed alla Svezia , ed all' Inghilterra , ed al Portogallo , ed a taluni regni di Spagna , ed alla Navarra , ed alla Bor-

gogna, ed a molti piccoli Principi d' Italia . Ma tutte queste protezioni col carattere d' *investiture feudali* s'vanirono a proporzione, come crebbero le forze de' regni, e de' principati, e la potenza pontificia andò attenuandosi.

CAPITOLO DECIMO.

Ragione, spirito, ed effetto delle Conferme accordate da' Sovrani alle chiese. Ragione de' monumenti da noi adoperati.

Conchiusione.

FAcendo adunque ritorno al nostro primo argomento, o sia all'esame delle chiese e monisteri fondati da' Sovrani, da' piccoli Principi, e da' privati cittadini, siccom' è indifficoltabile, che le donazioni de' vasti fondi, che loro si facevano, altro in vero non significavano, che l' sottoporsi que' tali fondi alla protezione del Santo, che dava nome alla chiesa, ed al monistero, e l' costituire que' tali fondi in debito di prestare a volontà del padrone gli alimenti a que' monaci, che piaceva al padrone sostenere nel suo monistero. Così poi quando i stessi padroni offrivano i loro monisteri o al Casinese, o ad altro illustre monistero, altro dritto nel monistero Casinese non trasferivano, che il mero e nudo dritto giurisdizionale sull' elezione del superiore: restando costantemente nelle mani de' padroni proprietari il libero dominio, e possesso de' loro beni, che *intitolati* avevano a quel tale loro monistero. La vera isto-
ria

ria della investitura pontificia ci ammonisce, che in que' secoli si faceſſero moltissime cose, che si scrivevano in un modo, ma che tutte altrimenti significavano. Se il grande Muratori avesse avuto alle mani le nostre carte antiche barbare, ed avesse controposta la ragion legale di que' secoli, alle carte che si scrivevano con diverso linguaggio, di ciò che significavano in vero, non avrebbe inarcate le ciglia nel veder tra gli altri avvenimenti, che l'Imperadrice Angilberga ottenne da Arnolfo Re d'Italia *in proprietà, ed in allodio* un gran numero di monisteri (1). Così non gli sarebbe riuscito strano, che nel Dodario delle nostre Regine di Puglia venivano loro assegnate colla Signoria dell' onore di Montefantangelo, le Badie di Pulsano, e di S. Giovanni in lamis.

Tutte le donazioni de' vasti fondi, che da' Principi, e specialmente da' piccioli Principi si facevano a' loro monasteri, punto non trasferivano dominio de' beni donati ne' monaci, perocchè i beni, le suppellettili delle chiese, gli ornamenti, ed il tutto, continuava ad esser vero e legittimo patrimonio de' donatori. Da questa totale dipendenza de' beni *insitolati* alle chiese dalla libera volontà de' fondatori, e de' loro eredi, forgeva ne' monaci la necessità di andar scroccando diplomi di *conferma* da' Principi sovrani, dall' imperadore, e dal papa: e farſeli ripetere da ciascun Principe, imperadore, e papa, tutte le fiate, che piu

po-

(1) *Dissert. Ital.* 73.

potessero : perocchè era costante massima allora , che tutti questi atti generosi valessero durando la sola vita del concedente . Ed in riguardo alle *conferme* , che i monaci eran costretti andar impetrando da' Principi maggiori , giova riflettere , che queste furono di due nature . I monisteri indipendenti , come furon tra noi il Cassinese , ed altri , che non riconoscevano il dominio del fondatore , chiedevano nel loro nome le conferme de' beni già acquistati . Ma ne' monisteri , che a' loro fondatori appartenevano , comechè questi non *habebant personam juris* , vediamo , che i fondatori , o siano i padroni del monistero eran coloro , che ricorrevano al Principe , perchè confermasse , o le donazioni da essi loro fatte , o altre che 'l loro monistero avute avesse . E nelle prime però , e nelle seconde , il Principe , che impediva la *conferma* riconosceva le robbe del monistero , come tutte sue proprie , benchè donate da altri al monistero , e confermate quelle donazioni da' Principi antecessori . In un Diploma dell' anno 883, Udebrando Duca di Spoleti conferma al monistero Cassinese i beni che 'l monistero già possedeva , e si esprime così . *Ego Christi omnipotentis nomine Hildebrand gloriosus & summus Dux Brevatus Spoletini pro mercede piissimè devotiorum nostrorum regum, iterum & pro vestra donamus atque in eterna traditione concedimus in monasterio &c. (1)* .

Ma poichè i monaci andavano scrocando tali diplomi di *confer-*

me

(1) *De Origin. & Progress. pag. 18. col. 1.*

me da' Principi, che spesso nulla avevan chè fare colle contradde ov'erano i loro beni, quindi è, che in un diploma di *conferma* accordata al monistero del Cassino, dell' anno 903 di Atenolfo Principe leggiamo. *Nos Atenulfus annuente gratia divine pietatis Gentis Langobardorum Princeps. Per rogam Atenuolfo nostri amantissimi filii concedendo concessimus, & perdonando perdonavimus, ac confirmando confirmavimus in Cenobio D. Benedicti situm in castro, in quo Leo venerabilis Abbas regimen tenere videtur, omnia & in omnibus quocumque per precepto seu donationes, vel offerciones, aut cessiones a singulis Imperatoribus, Regibus, Ducibus, ac Principibus Langobardorum, nec non &c., seu a catholicis viris in eodem venerabili loco quoquo modo concessa &c.* (1). Si rifletta bene sull' espressione *perdonando perdonavimus*, la quale ad altr' oggetto non può riferirsi, che alle frequenti *commissioni* de' monaci delle azioni dalle leggi vietate, sia nell' acquistare, sia nel ricorrere alle autorità, o tutte estranee, o ben equivoche, per esser abilitati a possedere.

Benche i diplomi di *conferma* fossero scritti, in modo che il Principe *confermante* sembri, che donasse dal suo proprio patrimonio, e non già che altri avesse già donato alla chiesa, pur tuttavia egli è indubitato, che le stesse vere donazioni de' Principi, e gli atti di *conferme* duravano colla sola vita del Principe istesso. E poicchè ciò non è punto a difficultarsi nel do-

(1) *Ivi pag. 44. col. 2.*

dominio langobardo, siaci quindi permesso addurre un esempio degli anni, ne' quali il dritto langobardo cominciava di già ad attenuarsi. Riccardo, e Giordano Principi di Capua avevano donati molti beni al monistero del Cassino nel territorio di Mignano: nell'anno 1114 Ugone Sorevo Signor di Mignano *campulsus inspiracione divina*, e per impetrar mercè alle anime de' suoi genitori, e di sua moglie, & *ideo sicut mihi ceprum & congruum est, bona etenim mea voluntate per hanc cartulam offero in monasterio B. Benedicti, quod Richardus & Jordanus Principes olim in predicto monasterio dedere &c.* (1).

Or la massima, che le donazioni, e le grazie de' Principi valesse-
ro solamente durando la vita de' Principi stessi, sorta giustamente
allora, quando tutto il dominio langobardo altro non fu, che
una verissima repubblica militare, e nella quale gli atti privati del
sovrano valevano, durando la sola di lui vita, si estesero ne' secoli
culti a noi vicini, per effetto di altri piu giusti principii. Ond'
è che vediamo in tutti i diplomi de' nostri sovrani Austriaci-
Spagnoli raccomandarsi all' immediato successore della corona
l'osservanza del privilegio accordato. L' Imperador Carlo V ne'
diplomi spediti pel nostro reame, costantemente usò questa for-
mula, nella fine de' diplomi: *Serenissimo propterea Philippo Prin-
cipi Asturiarum & Gerunda, filio Primogenito, & nepoti nostro
carissimo; ac post felices & longavos dies nostros in omnibus re-
gnis*

(1) *Hist. Cassin. pag. 159. col. 1.*

*gnis, et dominiis nostris, Deo propitio, immediato heredi, et legitimo successori inuentum aperientes nostrum, sub paterna aui-
eque benedictionis obtentum, dicimus eumque rogamus &c. Si distas
Serenissimus Princeps nobis morem geret.* Quindi l' uso, nell' in-
tronizzazione de' nuovi Sovrani di far loro prometter la confer-
ma de' privilegj, e grazie fatte da' loro antecessori, e giurarne
l' osservanza.

Questi beni adunque così donati alle chiese, divennero veramente
donati alle chiese, quando dispersi, ed estinti i veri loro pro-
prietarj ed utili Signori, surse tra noi l' interesse, che nelle
nostre chiese prese la corte di Roma, e quando la debolezza del
regio Ministero lasciò fuggir di mano al Fisco cotanti fondi
tutti al Fisco devoluti, nell' estinzione de' veri proprietarj Signori.
Nell' illustrazione del nostro *femi-diploma* ci siamo valuti delle sole
carte antiche del Cassino dateci dal Gattola, sì perchè riguarda-
no l' argomento istesso, del quale abbiam voluto ragionare, sì
perchè ancora sono men guaste di quelle, che sono nell' U-
ghelli, e nelle Cronache del Volturno, e di S. Sofia. Il chia-
rissimo Muratori ebbe alle mani tuttociò, ch' egli seppe racco-
gliere in Toscana, ed in Lombardia, ma delle cose del nostro
reame egli vidde ben poco. Ed io ho voluto valermi delle sole
carte, che sono nel Gattola, e delle carte veramente coetanee
alla nostra, e scritte da' Principi della famiglia istessa, pressoc-
chè ne' stessi luoghi: perocchè dovendo noi da tali frantumi di
vecchie carte rilevare lo spirito del dritto, con cui il nostro di-
ploma fu scritto, con poco buon raziocinio io mi farei valuto
di carte scritte in diverse regioni, e nelle quali si visse con
di-

diversi principj di legge, e di circostanze. La qual cosa, chi voglia imparzialmente dar luogo al vero, troverà così come io dico, se paragonerà le poche cose da noi leggiermente accennate, con ciocchè il dotto Muratori scrisse nelle sue dissertazioni di sopra lodate. Non vogliamo però lasciar di aggiungere, che le poche carte vere ed intiere, tra 'l vasto numero delle supposte, e de' laceri *Regesti*, si possono tutte agevolmente aggiungere a quelle delle quali abbiám usato, perchè tutte dimostrano apertamente il sistema da noi annunciato.

La Badia di S. Giovanni in Verde dapoicchè non fu donata al Cassino, o ad altro illustre monistero de' benedettini, rimase nel positivo patrimonio de' Conti di Sangro, i quali divenuti perfetti sudditi della nuova monarchia, che fu eretta col titolo di *Regnò di puglia*, così la tramandarono al Fisco del regno: e dal Fisco così passò a' Caldora, a' quali il Contado di Trivento si appartenne. Raimondo Caldora donò nuovi beni alla chiesa, ed a' benedettini, e sull'architrave della chiesa appose lo scudo di sua famiglia in travertino, che dal Sign. Primario fu ivi ritrovato, riconosciuto, e fatto dipingere nella figura, ch' egli formò di quel sito. Devoluto il Contado di Trivento al Fisco per la fellonia de' Caldora, il Re Ferdinando I dispose de' beni della Badia, come di sua robba patrimoniale. Ma indi a poco Leone X sommo pontefice, profittando della miseria del nostro reame, e facendola da Signor sovrano, concedè la nostra Badia agli Olivetani di S. Manno di Fondi, cacciandone que' pochi benedettini, che per volontà de' legittimi padroni della Badia, popolavano ancora quel monistero.



